

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## XVII LEGISLATURA

### 418ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 26 MARZO 2015  
(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,  
indi del presidente GRASSO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Forza Italia-II Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LAN-S, MpA, NPSI, Ppl); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

### RESOCONTO STENOGRAFICO

#### Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,32 ).  
Si dia lettura del processo verbale.

*Omissis*

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(19) GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

**(657) LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

**(711) DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

**(810) LUMIA ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

**(846) AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

**(847) CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

**(851) GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

**(868) BUCCARELLA ed altri.** - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

*(Relazione orale) (ore 9,36)*

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 19, 657, 711, 810, 846, 847, 851 e 868, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**D'ASCOLA, relatore.** Signora Presidente, il relatore ha seguito l'intero dibattito che si è sviluppato ieri e ritiene di selezionare alcune delle questioni poste per la importanza degli argomenti e anche per il modo equilibrato e completo con il quale sono state trattate.

Ritengo di dare la precedenza alla questione che concerne quell'attribuzione di rilevanza all'espressione «fatti materiali», indicata nell'articolo 2621 e, parzialmente, all'articolo 2622 del codice civile. (*Brusio*).

**PRESIDENTE.** Colleghi, il relatore sta affrontando una serie di questioni sollevate durante la discussione generale e che si ripresenteranno in sede di esame degli emendamenti. È dunque interesse di tutti i senatori ascoltare la sua replica.

Vi chiedo, pertanto, di abbassare il volume del chiacchiericcio. Prego, senatore d'Ascola, la invito a proseguire il suo intervento.

**D'ASCOLA, relatore.** La ringrazio, signora Presidente.

Torno sulla questione che avevo posto al centro di questa mia attività di replica. Da più parte è stato obiettato che l'aggettivo «rilevante», che compare nell'articolo 2621 e, parzialmente, nell'articolo 2622, porrebbe questioni di costituzionalità. Ovviamente, io non torno sulla questione di costituzionalità di natura pregiudiziale ma, siccome la questione è riproposta attraverso emendamenti volti a determinare la soppressione dell'attributo di rilevanza, ha carattere di attualità.

Intanto, parto dalla più volte evocata sentenza n. 247 del 1989 della Corte costituzionale per segnalare, per un verso, la scarsa utilizzabilità a questi fini e, per altro verso, per segnalare come essa non costituisca il termine di paragone, a livello di costituzionalità, dell'attributo «rilevante».

Do conto della mia prima affermazione. La sentenza, ovviamente, pone un problema di costituzionalità con riferimento ad aggettivi ed ad attributi di natura quantitativa, ma indeterminati, nel solco di una ovvia giurisprudenza costituzionale che vuole che il limite tra il vietato e il consentito sia segnato in maniera certa dal legislatore e che, quindi, non si scarichi sul giudice la decisione di stabilire ciò che è reato rispetto a ciò che non lo è.

Rispetto ad una tale sequenza farebbe ostacolo l'articolo 25, capoverso, della nostra Costituzione oltre che l'articolo 3 ma, soprattutto, il monopolio riconosciuto esclusivamente in capo al legislativo di stabilire ciò che può essere qualificato come reato ovvero no.

Quella sentenza afferma un principio ben più complesso rispetto a quello che è stato, al contrario, rappresentato dei suoi contenuti. Essa dice che non è possibile che l'intero carico di disvalore penalistico gravi su elementi indeterminati di natura quantitativa, dovendo, al contrario, ritenersi costituzionale una norma penale la quale si avvalga di elementi quantitativi, ancorché da determinarsi, ma che, con riferimento al disvalore di condotta, sia talmente ricca e pregnante e costituita da elementi che demarcano il consentito rispetto al vietato da risultare, già sul piano del disvalore della condotta, sufficientemente determinata.

Ora, questa norma può essere accusata di tutto tranne che di indeterminatezza sul piano della condotta. Abbiamo una norma che si avvale dell'espressione «fatti», per di più «materiali e rilevanti» - vedremo poi cosa vuole dire l'attributo «rilevante» - che è costruita integralmente su una condotta artificiosa, concretamente idonea ad ingannare; per di più, sul versante della componente soggettiva del fatto, si avvale dell'avverbio «consapevolmente», di cui darò conto da qui a qualche minuto, ma che certamente completa il versante di determinatezza della condotta. Si tratta dunque di una norma semmai iperdeterminata dal punto di vista dei suoi elementi di struttura, dimostrativi di un disvalore di condotta, già sufficiente a determinarla.

Come dicevo nella parte iniziale del mio intervento, paradossalmente il discorso fatto in ordine alla sentenza n. 247 del 1989 è del tutto inutile e superfluo, perché esso implica che l'espressione «rilevante» venga interpretata quale elemento quantitativo non numerico, dimostrativo di una certa soglia indeterminata, sempre di tipo quantitativo, che rimetterebbe al giudice il compito di determinare oltre quale livello quantitativo la condotta è punibile e, correlativamente, al di sotto di quale livello quantitativo essa non lo è. Dunque, il reclamo dell'efficacia, d'ostacolo della sentenza n. 247 del 1989, parte da un'interpretazione unilaterale dell'attributo «rilevante», assegnandogli per l'appunto - lo ripeto per l'ultima volta - quella funzione di indicazione di dato quantitativo volto a discriminare il consentito dal penalmente rilevante. Le cose non stanno però assolutamente in questi termini e, per l'appunto, grave l'attenzione dell'Assemblea su questo avverbio di certezza, dal momento che noi, figli della teoria dell'*interpretatio iuris*, dobbiamo partire dai dati letterali ai quali l'attributo di rilevanza si accompagna. Rilevante non è attributo di un sostantivo come «quantità», «misura» o «variazione» - ossia di un sostantivo dimostrativo, che già di per se stesso fa riferimento a dati quantitativi - ma è attributo dell'espressione «fatti materiali». Quindi, dire che l'espressione «rilevanti» stia a significare uno spartiacque di tipo quantitativo, già determina un conflitto di tipo letterale, per il fatto che ad essere definita «rilevante» non è una quantità, ma è un fatto.

Questo attributo di rilevanza si inserisce nel solco di una giurisprudenza consolidata e certa della nostra Corte costituzionale in materia di principio di offensività, inteso non soltanto in senso astratto - ovvero la norma deve contenere elementi dimostrativi della capacità del fatto di offendere - ma anche in concreto, imponendo la Corte costituzionale non soltanto al legislatore di scrivere norme offensive, ma anche al giudice di interpretarle in aderenza, orientando la sua interpretazione al principio di offensività. Quando si comprende come il dato letterale imporrebbe di fare, che l'attributo «rilevante» è riferito ad un fatto - ovvero ciò che è in grado di offendere il bene giuridico - e che, per l'appunto, esso deve possedere note di materialità - principio che si sposa perfettamente con il correlativo principio di offensività - si comprende come la norma sia organica: essa evoca la necessità di un fatto, impone che esso sia materiale e, ulteriormente, in terza battuta, impone che esso sia un fatto rilevante sul piano della sua capacità di offendere il bene giuridico. Questa espressione - che si può ritenere semmai enfatica, ripetitiva e ridondante, ma non inutile, nella misura in cui la norma deve chiarire ed evitare conflitti di interpretazione - si completa con l'espressione «concretamente idoneo ad indurre in errore» che sottolinea ulteriormente la materialità di una condotta offensiva.

D'altronde i delitti di falso, all'interno della cui teoria il falso in bilancio si deve inevitabilmente inserire, si contrassegnano tutti per la necessità di dimostrare ulteriormente in concreto la capacità offensiva della condotta. Evocherei ambiti dogmatici se ricordassi non soltanto il pensiero di illustri penalisti come Marcello Gallo, quindi dell'intera scuola di Torino, ma anche di altri illustri penalisti come Franco Bricola, che proprio sul terreno dei delitti di falso hanno ricostruito la teoria dell'offesa e la necessità di evitare che fatti formalmente conformi al tipo siano punibili, al contrario della necessità di individuare, all'interno della generalista categoria dei fatti conformi al tipo, solo quella meritevole di intervento penalistico, ossia dei fatti effettivamente e concretamente offensivi e quindi tali da determinare in concreto quell'offesa che rende il fatto dotato di una sua reale pregnanza penalistica; e tra l'altro del tutto perfettamente conforme a Costituzione.

Quanto poi all'attributo di rilevanza, basterebbe ricordare una norma che storicamente lo evoca proprio sul piano della offensività: il delitto di falsa testimonianza laddove, all'interno dei fatti apparentemente conformi al tipo, si selezionano soltanto le false dichiarazioni che siano rilevanti perché davvero in grado di offendere il bene giuridico dell'amministrazione della giustizia nel suo percorso di ricostruzione dei fatti per come effettivamente si sono realizzati, scartando dal cono della punibilità fatti che in realtà non sono per nulla conformi al tipo.

Pertanto, se l'interpretazione dell'attributo rilevante connesso a fatti materiali si pone nell'alveo storico del principio di offensività, nessun problema di costituzionalità si può porre perché questo attributo ha il pregio di ribadire la circostanza che non si puniscono fatti apparentemente conformi al tipo, ma in realtà non offensivi, che in questo contesto si possono presentare. È chiaro che sarà poi l'interpretazione dell'autorità giudiziaria a risolvere il problema. Ma non vi si possono calare quelle semplici valutazioni, estimazioni, quei falsi per errore che non sono in grado di determinare alcuna offesa del bene giuridico, vorrei dire quei falsi irrilevanti, per dimostrare con l'utilizzazione di un aggettivo contrario a «rilevante» proprio la portata dimostrativa dell'offesa implicata dall'utilizzazione dell'aggettivo «rilevante».

Insomma, «rilevante» non è un qualsivoglia fatto, un fatto apparentemente conforme al tipo, ma non offensivo. «Rilevante» è proprio ciò che l'opposizione reclama debba essere un fatto di false comunicazioni sociali, un fatto effettivamente e concretamente in grado, in maniera rilevante, di ingannare i destinatari delle false comunicazioni sociali e che quindi, pur nel contesto di un reato costruito come reato di pericolo, si pone come reato di pericolo concreto. Quindi, condotte adeguate, concretamente proporzionate rispetto all'offesa.

Non intervengo, anche se avrei moltissime cose da dire in merito, sulla questione di costituzionalità concernente il richiamo ad una norma pur promulgata prima e pubblicata poi, quindi dotata di esecutorietà, ma non ancora entrata in vigore, perché gli emendamenti non toccano questo aspetto, toccato però dalla pronuncia di questa Assemblea, che ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità, potremmo dire quella che era stata posta con la seconda questione pregiudiziale di costituzionalità.

Intervengo invece su una questione che ieri ha costituito oggetto di alcune considerazioni negative paradossalmente - e mi sia consentito questo avverbio - poste da una opposizione che invocava una struttura più garantista del testo della norma, entrando in conflitto, questa parte della opposizione, con le stesse premesse dalle quali si partiva. Ebbene, l'avverbio «consapevolmente», come ho detto in Commissione, ma mi permetto molto umilmente di riferirlo anche all'Assemblea, svolge una ulteriore, importante funzione selettiva della punibilità, perché intanto quale prospettiva alla quale l'avverbio potrebbe tendere, potrebbe risultare funzionale ad escludere la forma più tenue di dolo, ossia il cosiddetto dolo eventuale, evocando non una consapevolezza del rischio di un evento, ma dicendo che il soggetto deve essere perfettamente consapevole del fatto, quindi non di

un rischio di evento, ma della sua condotta. L'avverbio funziona, in tal modo, nella direzione della riduzione del campo di applicazione della norma e non certo nella contraria direzione della dilatazione della sua applicazione.

Peraltro, com'è noto, il dolo ha un versante sostanziale, ma anche un versante processuale, come tutte le componenti delle fattispecie astratte di reato. L'avverbio implica ed in un certo senso richiede una dimostrazione ampia della consapevolezza del fatto e quindi funziona anche da elemento probatorio, da indice di una certa necessità di dimostrazione della consapevolezza del fatto. Quindi, in un certo senso marca ancora di più quello che è un generalizzato, certamente esistente, obbligo di motivazione del giudice su tutte le componenti della fattispecie, comprese le componenti di natura soggettiva.

Concludo con un riferimento a tutti quegli emendamenti che riguardano l'incremento sanzionatorio. Nel corso della discussione, è stato frequentemente affermato che l'efficacia di prevenzione generale connessa agli incrementi sanzionatori è dubbia, e quindi resterebbe privo di ogni effetto e di ogni funzionalità un incremento sanzionatorio che non darebbe, dal punto di vista della dissuasione, alcun risultato.

Concordo su un aspetto: noi non disponiamo scientificamente di dati dimostrativi di una correlazione e della misura, tra l'altro, di questa correlazione tra gli incrementi delle sanzioni e l'eventuale dissuasione dal commettere reati di questo tipo. Quindi, non disponendo di dati statistici percentuali, non siamo nella condizione di dire se un incremento sanzionatorio abbia effettivamente una funzione dissuasiva e in che misura quanto all'eventuale commissione di fatti di reato dello stesso tipo.

Propongo una riflessione sul fatto che l'incremento sanzionatorio, però, non trova una sua giustificazione penalistica adeguata soltanto sul versante della prevenzione generale, ma trova una sua giustificazione ancora più storica e risalente sul versante retributivo. Intende dire il relatore che più crescono nella società l'intolleranza ed il rifiuto di determinati reati, maggiore è la giustificazione agli incrementi sanzionatori.

Il legislatore allora, nella gerarchia del rilevante, nel selezionare i fatti deve anche risultare sensibile rispetto al crescente rifiuto sociale che si manifesta nei confronti di determinati fatti di reato. Più cresce la reazione sociale nei confronti di determinati reati, maggiormente si giustifica l'incremento sanzionatorio; lo ripeto, non sul versante della prevenzione generale, ma sul versante della retribuzione, di ciò che giustifica, secondo un detto che risale al 1500 e ad Ugo Grozio, l'incremento del trattamento sanzionatorio.

PRESIDENTE. Senatore D'Ascola, dovrebbe avviarsi alla conclusione.

D'ASCOLA, *relatore*. Sto concludendo.

C'è di più. Fino a pochi anni fa consideravamo i delitti contro la pubblica amministrazione come inseriti nell'alveo ampio dell'articolo 97 della Costituzione e cioè riconducibili al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione.

Oggi i delitti contro la pubblica amministrazione dimostrano un versante plurioffensivo ulteriore: si scopre la connessione di questi reati con beni come l'economia nazionale, l'immagine internazionale del nostro Paese, della nostra Nazione, con gravi ripercussioni sullo stato dell'economia nazionale.

E allora basterebbe già questa seconda, ma non unica osservazione per affermare un ulteriore principio che trova una perfetta corrispondenza nella giurisprudenza costituzionale: se il reato è plurioffensivo, se si scopre che esso offende ulteriori beni giuridici, l'incremento sanzionatorio è giustificato anche su questo secondo versante.

*Omissis*

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 9,57)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ORLANDO, *ministro della giustizia*. Signora Presidente, signori senatori, vorrei innanzitutto ringraziare i componenti della Commissione giustizia che hanno contribuito ad elaborare, comunque a discutere e a modificare, e - a mio avviso - a migliorare il testo normativo oggi al nostro esame per l'approvazione.

Voglio ringraziare poi tutti i senatori intervenuti nel dibattito perché credo abbiano dato un contributo alla riflessione e alla deliberazione che verrà di qui a breve.

Credo che questa discussione, così come il lavoro svolto in Commissione, faccia giustizia di una polemica che è stata condotta contro questo ramo del Parlamento accusato di neghittosità o di volontà di non affrontare un tema rilevante come quello della corruzione. Penso sia una campagna sbagliata, ingiusta, che prescinde da un dato e cioè che un testo normativo diventa legge quando si compongono le condizioni perché quel testo sia sostenuto dai numeri necessari per diventare legge. E ciò avviene quando si risolvono delle contraddizioni politiche che non sono il frutto del fatto che qualcuno vuole combattere la corruzione e qualcuno no, ma sono riconducibili alla circostanza che in un organo deliberante possano esservi idee diverse su come contrastare la corruzione.

Ascrivo al Governo il merito di avere ricomposto posizioni diverse, a partire dalla propria posizione che era quella deliberata nel Consiglio dei ministri del 29 agosto.

È stato fatto un rilievo, e cioè che poiché - come credo sia noto - sono convinto dell'esigenza di superare il bicameralismo sarebbe una contraddizione il fatto di aver sostenuto che alcuni provvedimenti approvati dalla Camera dei deputati possano essere migliorati nel passaggio parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento. È, a mio avviso, un rilievo paradossale perché noi legiferiamo con l'impianto costituzionale del quale disponiamo e non con un altro. Anzi, mi pare che chi muove questo rilievo mi rimproveri di non avere già abolito io, di fatto, il bicameralismo e credo che questo sia francamente un rimprovero ingiusto.

Io sono consapevole del fatto che aumentare le pene non basta e talvolta è inutile. E sono anche consapevole del fatto che talvolta la via più semplice per esorcizzare fenomeni profondi di grave allarme sociale sia quella dell'inasprimento delle pene o quella dell'estensione dell'area del diritto penale. È un rischio che si corre sempre, quando si affrontano temi che sono posti dalla cronaca, e che diventa ancora più grave nei periodi di crisi sociale, come quello che stiamo attraversando. È un rischio che è anche indotto dal fatto che la possibilità di cimentarsi con alcuni temi dà un grande risalto mediatico. Ma questo rischio, che abbiamo corso, ha prodotto un testo che va in questa direzione oppure tale rischio è stato scongiurato? Ci siamo limitati ad inasprire le pene o abbiamo fatto qualcosa di diverso? Io credo che questo rischio, che abbiamo corso, sia stato scongiurato, perché non ci siamo limitati ad inasprire le pene.

Eppure, anche sul tema delle pene una riflessione va fatta, riprendendo le argomentazioni del relatore. Nel corso di questo ventennio sono state enormemente inasprite le pene per i reati contro il patrimonio. Si è intervenuti - io credo giustamente - sui reati connessi alla criminalità organizzata; sono state inasprite le pene, con conseguenze ed interventi di censura da parte della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, anche per quanto riguarda il consumo e lo spaccio di stupefacenti. Tuttavia le pene che riguardano i reati contro la pubblica amministrazione sono rimaste ferme per lunghissimo tempo. Significa che non cresceva la riprovazione sociale nei confronti di questi reati? Io penso di no. Significa, a mio avviso, che il legislatore aveva compiuto, in qualche modo, una scelta di campo, che noi abbiamo voluto mettere in discussione. Certo, la legge Severino è intervenuta in questo campo e credo che abbia ottenuto dei risultati. Restavano tuttavia delle incongruenze, perché la forbice tra alcuni reati meno gravi (o considerati tradizionalmente meno gravi) e quello più grave della corruzione in atti giudiziari è una forbice relativamente contenuta.

Noi siamo intervenuti per registrare un dato: cosa c'è di più grave, in un momento come questo, del comportamento di chi, svolgendo funzioni pubbliche, tradisce la comunità per realizzare un arricchimento improprio? E abbiamo dato una risposta a tale quesito. Certo, il diritto penale deve essere caratterizzato da efficacia e da congruità; ma esso ha anche una valenza simbolica e deve svolgere anche la funzione di registrare la riprovazione sociale che, in una determinata fase storica, si determina nei confronti di un comportamento. Noi stiamo dicendo, approvando questo disegno di legge, che in questo momento storico chi si fa corrompere o chi corrompe tradisce il Paese. Questo è il punto fondamentale che vogliamo sottolineare. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e Bianconi*). E credo che lo facciamo con una volontà, che però è quella - e qui arrivo ad affrontare il resto del rilievo che è stato fatto - di dare strumenti più efficaci e più congrui nel contrasto alla criminalità economica e mafiosa e nella lotta alla corruzione.

Quando abbiamo iniziato questo percorso, le organizzazioni internazionali ci segnalavano dei vuoti. Ha ragione la presidente Finocchiaro: io sono assolutamente convinto che sia sbagliato rappresentare il nostro come un Paese privo di strumenti per la lotta alla corruzione. La semplice riprova è il fatto che molte inchieste dimostrano che esistono strumenti efficaci che consentono di intervenire in fenomeni di carattere corruttivo, ma le organizzazioni internazionali - non una parte o tutta la magistratura, non una parte dell'opinione pubblica o una parte della stampa - ci segnalavano che nel nostro Paese esistevano due gravi lacune: la prima era l'assenza dello strumento dell'autoriciclaggio; la seconda era un sostanziale svuotamento del reato di falso in bilancio. Intervenendo, prima nel testo sul rientro dei capitali e oggi con questo provvedimento, colmiamo queste due lacune.

Con il reato di autoriciclaggio introduciamo uno strumento che consente di evitare le infiltrazioni nell'economia legale dell'economia criminale; che consente di evitare anche le conseguenze di una legislazione pregressa, che faceva sì che alcuni illeciti sostanzialmente provocassero un arricchimento contro il quale era impossibile esercitare la facoltà punitiva dello Stato. Oggi con l'autoriciclaggio alcune condotte che si prescrivono per i reati presupposto sono però perseguibili attraverso questo tipo di strumento.

Con il falso in bilancio non tuteliamo semplicemente la società da condotte che sono il presupposto all'attività di carattere corruttivo; tuteliamo il mercato e l'economia nazionale e introduciamo un elemento di trasparenza anche per gli investimenti esteri.

Ci siamo limitati sul 416-*bis* a inasprire le pene? No. Abbiamo ricostruito una figura che tiene conto dell'evoluzione del fenomeno della criminalità organizzata. Oggi la criminalità organizzata non è più soltanto quella che è cresciuta e si è sviluppata nel nostro Paese. Spesso è fatta di reti internazionali, dell'incrocio di mafie che vengono anche da altri Continenti, e oggi il 416-*bis*, così come è stato ridefinito, tiene conto di questa evoluzione storica.

Abbiamo introdotto strumenti che incentivano la collaborazione di chi è stato protagonista del patto corruttivo.

Il presidente Palma si chiede chi mai romperà questo patto in cambio di una scelta del legislatore che consente di attenuare la pena; sostanzialmente manifesta un dubbio - così ho capito, altrimenti mi scuso - rispetto alla possibile efficacia di uno strumento come questo. Devo dire che, in questo caso, non soltanto una legislazione premiale in questa direzione ci è stata sollecitata da molti soggetti sovranazionali, ma in fondo l'esperienza della lotta alla criminalità organizzata ci dice che strumenti che incentivano la rottura del patto, che è il presupposto dell'attività di carattere criminale, sono la condizione anche per sconfiggere reti che ormai non sono più il frutto semplicemente di un rapporto sinallagmatico tra corrotto e corruttore, ma sono assai più complesse e fanno sì che oggi si possa dire che tra mafia e corruzione vi è una sostanziale sovrapposizione per le modalità attraverso cui il fenomeno si manifesta.

Ho ascoltato con interesse, e senza alcuno spirito di chiusura, una sottolineatura che il presidente Palma ha fatto, cioè quella dell'esigenza di una presa d'atto del fatto che ormai i fenomeni corruttivi si sviluppano a livelli diversi, in campi diversi e anche con fenomenologie diverse. Devo dire che non ho colto una parallela iniziativa e una proposta che lavorasse sulla distinzione - se ho bene capito - tra grande corruzione e corruzione ordinaria, chiamiamola così. Se vi fosse una riflessione in questa direzione non avrei alcun problema ad accoglierla e a tenerne conto. Ritengo infatti che tutto ciò che ci consente di adeguare il nostro ordinamento non tanto alle esigenze dell'opinione pubblica quanto all'evoluzione dei fenomeni di carattere criminale, debba essere fatto, realizzato e colto.

Da questo punto di vista, trovo incongruo il continuo richiamo a termini come ribasso e rialzo, e uso di espressioni come compromessi al ribasso e compromessi al rialzo. Lo dico perché credo che tutte le norme siano in fondo un compromesso tra esigenze di carattere diverso: tutte le norme tengono conto di un'esigenza di carattere punitivo, ma anche del fatto che lo Stato non può avere una funzione tanto invasiva da sconfinare nello Stato di polizia; tutte le norme devono tenere conto del fatto che da un lato si deve garantire la trasparenza del mercato, ma d'altro canto non si può neanche costruire degli strumenti che alla fine, nell'esercizio dei controlli, impediscono l'attività di mercato. Tutte le norme, nel loro intimo, sono il punto d'incontro di esigenze di carattere diverso, che talvolta sono manifestate da settori politici diversi, talvolta sono contenute nell'animo stesso di chi propone la norma. Da questo punto di vista, il rialzo e il ribasso non può essere una valutazione di quanto alta è la pena, ma deve essere di quanto congruo e funzionale è l'insieme del sistema che si riesce a produrre: io credo che siamo riusciti a migliorare e a rendere più congruo e più funzionale il sistema di repressione di cui disponiamo.

Come ho detto in più interviste, ma non amo autocitarmi, sono assolutamente convinto che la repressione sia soltanto una parte della lotta alla corruzione; forse una parte neanche determinante e lo vorrei dire nonostante il fatto che arrivare a un passaggio fondamentale consiglierebbe una certa enfasi propagandistica. Ma il fatto che si debba fare una prevenzione non è un buon motivo per non fare una seria analisi di ciò che non funziona nel sistema di repressione ed io credo che questo abbiamo fatto nel momento in cui si è compiuto questo tipo di elaborazione. La prevenzione è assolutamente fondamentale e rivendico al Governo il merito non tanto di avere innovato l'impianto della legge Severino, che considero positivo, quanto di averlo attivato, perché in assenza degli strumenti previsti, in particolar modo dell'Agenzia, quel sistema non poteva funzionare.

## Presidenza del presidente GRASSO (ore 10,13)

(Segue ORLANDO, ministro della giustizia). Questo Governo tra i suoi primi atti ha scelto di attivare l'Autorità contro la corruzione, che credo sia il punto di riferimento di questo percorso di prevenzione. Abbiamo risolto tutto? No credo di no, perché, come tutti gli strumenti di prevenzione, è necessario evitare il rischio del «copia e incolla».

Mi spiego. Noi siamo intervenuti in altri ambiti: penso a quello della prevenzione degli incidenti sul lavoro. Spesso le pubbliche amministrazioni e le aziende hanno interpretato quest'onere semplicemente come un onere di carattere burocratico, risolto appunto attraverso lo strumento dei copia e incolla che venivano riprodotti in modo automatico. Dobbiamo invece fare in modo che i piani di prevenzione tengano effettivamente conto della specificità di quella realtà; tengano conto delle performance della pubblica amministrazione. Ma questo non lo garantirà alcuna legge: questo lo realizzeranno soltanto le forze sociali, i cittadini, le forze politiche e chi è chiamato a svolgere i pubblici uffici in concreto. Nessuna legge potrà garantire che quel percorso di prevenzione sia efficace e vivo, perché è una valutazione *ex post* che consente di verificarlo, che è il frutto di una dialettica sociale, di una capacità di vigilare, di una capacità di stimolare l'evoluzione delle pubbliche amministrazioni.

La semplificazione è un obiettivo che questo Governo persegue, però attenzione, non vorrei nemmeno che questo argomento porti a dire che, siccome le norme sono molte complicate, allora bisogna essere indulgenti con chi le aggira utilizzando degli strumenti di carattere corruttivo, anche perché in fondo l'argomento della semplificazione è stato il presupposto alle deroghe e agli interventi di carattere speciale che hanno prodotto i vari campionati mondiali di nuoto, le varie ricostruzioni, le varie leggi di speciali che, aggirando il sistema dei controlli (poiché era complesso), hanno fatto sì che si producessero dei fenomeni di carattere corruttivo.

Semplificare è un conto, considerare le norme e i controlli come un fardello inutile è un altro. Purtroppo questo Paese ha conosciuto questa seconda strada, che non è quella della semplificazione, ma che è quella della costruzione di percorsi di carattere eccezionale che sono stati assolutamente il presupposto allo sviluppo e alla realizzazione di fenomeni di carattere corruttivo.

Vorrei concludere sottolineando un aspetto. So che, essendo alta la rilevanza simbolica degli interventi nel campo penale (e in un campo come questo, in particolare), ci sarà sempre chi dirà che non si è fatto abbastanza e ci sarà sempre chi dirà che il problema è un altro. Noi lo abbiamo registrato in questi giorni: via via che si procedeva all'elaborazione del testo, «fuori» c'era chi diceva che vi era anche qualcos'altro da inserire. Non mi illudo che questo dato sarà risolto e superato dal voto di quest'Assemblea e neppure dal testo finale che uscirà dal Parlamento.

Ma vorrei anche formulare un invito, che mi auguro sia raccolto: su questo fronte, se davvero lo si considera un'emergenza di carattere nazionale, lo sforzo per la ricerca dell'unità dovrebbe essere il presupposto fondamentale dell'azione di tutte le forze politiche. Questo Paese ha sconfitto i fenomeni più gravi, dalla crisi economica derivante dalle macerie della guerra, al terrorismo, all'aggressione mafiosa nei confronti dello Stato, quando ha saputo - nessuno, credo, possa smentire questa mia affermazione - realizzare un grado sufficiente di unità di tutte le forze politiche. Noi non sconfiggeremo la corruzione e non riusciremo a dare un segnale chiaro, anche dal punto di vista culturale, se non riusciremo a farlo con tutte le forze politiche: viene prima la costruzione dell'unità rispetto alla legittima affermazione del proprio punto di vista. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

Non è un richiamo retorico. In fondo, se continuiamo con polemiche di carattere pretestuoso, se continua la logica del "più uno", se continua la logica di smarcarsi rispetto al singolo punto sul quale non si è d'accordo, trasmettiamo un messaggio implicito all'opinione pubblica: si dice che si tratta di un'emergenza di carattere nazionale, ma poi si preferisce - in fondo - provare a lucrare qualche voto piuttosto che affrontare tale emergenza di carattere nazionale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Credo che vi siano le condizioni - per come fin qui si è sviluppato il dibattito - per fare un significativo passo in avanti, per togliere anche molti alibi e, davvero, per far sì che il Parlamento ponga al centro della propria azione il controllo e il monitoraggio sull'attività di prevenzione e di semplificazione.

Si parla di capacità del nostro Paese di attrarre gli investimenti. Questa condizione sarà realizzata, credo, nel momento in cui, fino in fondo, avremo dato una risposta credibile a tutti i rilievi che il contesto internazionale ha posto alla nostra legislazione e a tutti i limiti che ha segnalato. Si valuti da questo punto di vista il provvedimento che stiamo per votare: rispondiamo in modo congruo a tutti questi rilievi. So che non sempre si tratta delle tavole della legge di Mosè. Talvolta le organizzazioni internazionali seguono anche criteri che possono essere discutibili e opinabili, ma un'economia globalizzata non può sottrarsi a quel metro di giudizio. Facendo questo passo,

accettiamo quel metro, facciamo un passo avanti e risolviamo una serie di contraddizioni presenti nel nostro sistema.

Dal punto di vista simbolico, della congruità e della funzionalità, credo che costruendo questo sistema di strumenti rendiamo un servizio al nostro Paese.

Mi auguro fino in fondo che su questo terreno cessi la propaganda e si riesca a fare qualcosa che concretamente contrasti il fenomeno corruttivo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

**PRESIDENTE.** Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, la Presidenza avverte che, da parte del prescritto numero di senatori, è stata richiesta la votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell' articolo 113, comma 4, del Regolamento, su numerosi emendamenti, nonché su alcuni articoli del testo del disegno di legge in esame.

In particolare, la Presidenza ritiene di non poter ammettere tale richiesta con riguardo all'emendamento 9.307, che ha un contenuto meramente processuale, in quanto limita la procedibilità a querela dei soggetti offesi ai soli casi di cui al secondo comma dell'articolo 2621-*bis* del codice civile, che concerne l'attenuante del fatto di lieve entità.

La richiesta risulta invece ammissibile con riguardo agli emendamenti 1.1, 1.302, 1.19, 1.22, 1.321, 1.323, 1.326, 1.328, 1.330, 1.331, 1.333, 1.335, 1.341, 1.342, 2.301, 2.303, 3.0.301, 4.300, 4.302, 4.305, 5.300, 8.316, 8.327, 9.316, 9.317, 9.318, 9.320, 10.311, 10.317, 10.320 e 10.321, che attengono alle materie di cui agli articoli 13, 25 e 27 della Costituzione.

Per le stesse ragioni risulta altresì ammissibile la richiesta di votazione a scrutinio segreto degli articoli 1, 2, 8, 9 e 10.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**STEFANI (LN-Aut).** Signor Presidente, vorrei illustrare alcuni emendamenti proposti dal mio Gruppo. In particolare, dato che è stato positivamente considerato da parte del relatore e del Governo, vorrei illustrare l'emendamento 1.341 che prevede un meccanismo premiale per chi opera una condotta di tipo collaborativo al fine di evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. Anche se il Gruppo della Lega Nord è orientato sicuramente a favore dell'inasprimento delle pene e ad una valutazione molto rigorosa dell'applicazione delle leggi, riteniamo che sia importante valutare, in particolare, l'emendamento 1.341 che prevede un meccanismo premiale nei confronti di chi collabora con la giustizia. Anche se siamo convinti, quindi, che tutti i reati debbano essere puniti e che è vero che chi collabora spesso ha commesso un reato, riteniamo di dover incentivare chi intende dare il proprio contributo affinché siano scoperti i veri autori di un reato, soprattutto al fine di evitare che venga portato a conseguenze ulteriori.

Abbiamo presentato anche gli emendamenti 1.304 e 1.332. Il primo prevede un innalzamento del periodo nel qual è prevista l'incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni, elevandolo da cinque a sei anni. Riteniamo, infatti, che chi è incorso in reati particolari che fanno venir meno proprio la fiducia stessa nelle istituzioni non debba avere la possibilità ancora di contrattare con la pubblica amministrazione vista in sé la pericolosità della sua condotta.

Con l'emendamento 1.332 abbiamo ritenuto di proporre un innalzamento della pena da otto a dodici anni per il reato d'abuso d'ufficio. Riteniamo, infatti, che l'abuso di ufficio sia un reato particolarmente vergognoso per chi opera all'interno dell'amministrazione. Noi siamo affinché la pubblica amministrazione debba sempre comportarsi con condotte assolutamente ineccepibili e riteniamo che chi opera dietro ad uno sportello, qualsiasi esso sia, debba improntare la propria condotta a particolari criteri di rigore. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

**CAPPELLETTI (M5S).** Signor Presidente, intendo illustrare brevemente due emendamenti da me presentati. Mi soffermerei sull'emendamento 1.306, che prevede il cosiddetto DASPO per i corrotti. Se n'è parlato molto. È stato oggetto di un *tweet* del presidente del Consiglio Renzi. Sulla dichiarazione di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione da parte di chi si è reso colpevole, a fronte di una sentenza passata in giudicato, di reati gravi e gravissimi nei confronti della pubblica amministrazione c'è stato un dietrofront per la verità del tutto inaspettato, inatteso e ingiustificato da parte della maggioranza e Governo in Commissione giustizia. Io credo che in Aula potremmo solennemente richiamare l'attenzione della maggioranza rispetto a questo importante



provvedimento, perché la situazione della corruzione nel nostro Paese è emergenziale ed è necessario intervenire con strumenti che siano altrettanto efficaci per poterla contrastare.

Il secondo è l'emendamento 1.336. Esso introduce un conflitto di interessi tra concusso e concussore. Sulla linea dell'emendamento precedente si sono già dichiarati moltissimi senatori, che volevo citare, a partire dal senatore Grasso, ma anche Astorre, Capacchione, Cirinnà, Cuomo, D'Adda, Fedeli, Gatti, Rita Ghedini, Guerrieri, Mineo, Moscardelli, Parente, Puglisi, Puppato, Saggese, Scalia, Sollo, Zanda, Bubbico, Di Giorgi, Lucherini, Favero, Elena Ferrara, Padua, Ricchiuti, Zanoni, Albano, Orrù, Pezzopane, Lo Giudice e Spilabotte, che hanno sottoscritto il suo disegno di legge n. 19, Presidente, che riporta esattamente questa previsione. Mi chiedo cosa sia intervenuto per aver modificato il parere, che era evidentemente conforme avendo sottoscritto il disegno di legge che prevede questa clausola molto importante, tanto da esprimersi in maniera contraria in Commissione.

Concludo con una richiesta a Governo e maggioranza di modificare il loro parere.

**BUCCARELLA** (M5S). Signor Presidente, preannuncio il ritiro degli emendamenti 1.310, 1.311 e 1.314. Sono emendamenti presentati all'epoca per disciplinare i reati oggetto del disegno di legge con l'istituto della prescrizione. Alla luce dei noti fatti legislativi della Camera, onde evitare ogni tipo di confusione e sovrapposizione, preferiamo ritirarli in questa sede.

**CALIENDO** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi limito a leggere un commento, emerso immediatamente in ambito universitario, nel momento in cui noi abbiamo cominciato ad esaminare questo provvedimento: «Alle lettere a) e b) dell'articolo 1 si propone la modificazione della durata delle pene accessorie, contemplate agli articoli 32-ter, secondo comma, e 32-quinquies.

Sul punto vi è da notare che la già recentissima legge n. 190 del 6 novembre 2012 ha, per più aspetti, modificato in senso peggiorativo le pene principali ed accessorie previste per i reati contro la pubblica amministrazione. L'obiezione non dovrebbe sembrare secondaria, per due ordini di ragioni.

Innanzitutto, le pene previste dalla legge sopra richiamata sono state recentissimamente ritenute congrue dalle medesime forze politiche che oggi dovrebbero decretarne un ulteriore inasprimento. Sfuggono, tuttavia, le ragioni giustificative di una simile scelta la quale, secondo corretti criteri di politica criminale, dovrebbe fondarsi sulla constatata e palese inadeguatezza del precedente inasprimento sanzionatorio.

Sul punto, a parte l'ovvio rilievo secondo il quale nessuno riesce a comprendere per quale motivo dovrebbe essere incongrua la pena ad anni "x" di reclusione, laddove sarebbe congrua la diversa pena ad anni "x più uno", non si comprende quale evidenza politica criminale possa aver segnalato l'erroneità delle scelte appena compiute dal Parlamento, dato che se ne registra ancora un'attuazione talmente ricca e dimostrativa della sua eventuale inefficacia da giustificare una modificazione così frettolosa. Né, peraltro, andrebbe trascurato il principio costituzionale che impone un necessario rapporto di proporzione tra gravità del fatto ed entità della relativa sanzione».

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 10,34)**

**MALAN** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'emendamento 1.343 è l'unico, tra quelli presentati dai senatori di Forza Italia, che chiede un aumento delle pene nel massimo, e non nel minimo, come chiedono gli altri emendamenti. Questo perché si tratta dell'omissione di atti di ufficio.

In molti casi la corruzione, per la quale le pene vengono aumentate, non origina dal fatto che un privato voglia ottenere un privilegio disonesto e voglia farsi dare qualcosa cui non avrebbe diritto, ma dal fatto che la lungaggine della nostra burocrazia e l'eccesso di autorizzazioni e di timbri che vengono richiesti fanno sì che, se il privato non vuole perdere gli investimenti e far fallire la propria azienda, a volte pensa di dare dei soldi a qualcuno perché gli venga dato ciò cui ha diritto. Siccome è molto sottile il confine tra ciò cui egli ha diritto e ciò cui ha sì diritto ma magari dopo alcuni mesi o alcuni anni di lunga considerazione da parte di un pubblico ufficiale, il privato si ritrova nella condizione di essere spinto a provare a corrompere un pubblico ufficiale, un incaricato o un impiegato pubblico.

Con l'emendamento in questione propongo dunque l'aumento nel massimo, senza toccare il minimo, delle pene per l'omissione di atti d'ufficio, perché tante volte questo è un reato che porta a un altro. Sottopongo tale proposta alla valutazione del relatore (anche se ora è impegnato in altre conversazioni), perché ritengo che bisogna tenere conto di questo fatto.

Faccio un solo esempio: in questa città, affinché una concessione in sanatoria, richiesta con tutti i crismi e i requisiti, venga certificata dall'ufficio competente, si possono aspettare anche trent'anni. Forse bisognerebbe fare qualcosa in merito e non è certo l'emendamento in esame a poterlo fare, perché spetterebbe a chi dirige quegli uffici fare in modo che queste cose non accadano. *(Applausi dal FI-PdL XVII)*.

**FALANGA** *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, desidero illustrare alcuni emendamenti firmati insieme al senatore Caliendo e ad altri senatori.

Avendo apprezzato non poco le parole del ministro Orlando, quando ha affermato che a suo avviso l'aumento delle pene non sempre costituisce un'adeguata deterrenza al reato di corruzione e che anzi talvolta è anche inutile, voglio ricordare che gli emendamenti 1.6, 1.10, 1.19, 1.22 e 1.321 intervengono proprio su tale aumento di pena. Ho apprezzato le parole del Ministro anche quando si è detto certo che tutti, in questa Aula, lavoriamo per contrastare la corruzione. Il problema è che ciascuno di noi può percorrere strade differenti: noi riteniamo, ad esempio, che l'inasprimento delle pene non sia di per sé idoneo a contrastare il reato di corruzione e per tale motivo abbiamo presentato gli emendamenti che ho citato in precedenza. Ciò è dimostrato anche dagli emendamenti che ho presentato all'articolo 7 - che illustrerò di qui a poco - in cui si propone di intervenire con modalità e in direzioni diverse per contrastare la corruzione.

Signor Presidente, vorrei che quindi fosse chiaro che il fatto che i nostri emendamenti intervengano sulla determinazione della pena per il reato di corruzione non sta a significare che i loro autori - me compreso - non intendano contrastare la corruzione. Riteniamo infatti che, per contrastare questo fenomeno, vadano percorse strade differenti, diverse e dunque non si tratta certamente di emendamenti che vanno nella direzione di favorire o di sopportare e giustificare in qualche modo chi commette reati di tal genere. È importante chiarire di fronte al Paese questo concetto. È vero che da qui a qualche momento qualcuno che ha dato avvio a questo tipo di intervento alzerà la bandiera dell'anticorruzione, ma attenzione: il Paese non ha bisogno di bandiere che si alzano, ma di effetti sostanziali di contrasto al fenomeno della corruzione.

Detto questo, desidero invitare il Ministro e il Governo a fare una riflessione. Se è vero, signor Ministro, che ella ritiene che l'aumento della pena o è poco efficiente o è addirittura inutile, faccia una riflessione nell'esprimere i pareri su questi emendamenti e prenda in considerazione l'eventualità di percorrere anche la strada della prevenzione, che peraltro non è in contrasto anche con la vostra posizione di inasprimento della pena. *(Applausi del senatore D'Anna)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**D'ASCOLA**, *relatore*. Signor Presidente, se mi autorizza darei conto degli emendamenti con parere favorevole, con la conseguenza che sui restanti emendamenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore D'Ascola.

**D'ASCOLA**, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.309. Si tratta della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di un'attività professionale ovvero di un'arte. In concreto si chiede un aumento del minimo e del massimo, da quindici giorni a tre mesi e da due anni a tre anni.

Avanzo invece una richiesta di riformulazione, che ho materialmente scritto e che posso consegnare agli Uffici, dell'emendamento 1.341, con riferimento alla circostanza attenuante prevista in caso di collaborazione. La riformulazione dovrebbe sostituire le parole «fino a due terzi» con le differenti parole «da un terzo a due terzi». Ovviamente il parere è favorevole per il successivo emendamento 1.342, a firma del senatore Caliendo ed altri, che già contiene tale specificazione. Quindi, si incrementa l'efficacia attenuante della collaborazione portandola da un *range* che va da un terzo alla metà ad un *range* che va da un terzo ai due terzi.

Esprimo parere favorevole anche sull'ordine del giorno G1.100, a prima firma del senatore Caliendo, con la seguente specificazione. Si invita il Governo «a valutare l'opportunità di» e, al capoverso successivo, invito a sopprimere le parole «modificato e», dopo l'avverbio «opportunosamente», lasciando solo il participio passato «integrato».

Sui restanti emendamenti esprimo un invito al ritiro o parere contrario.

**COSTA**, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

**MALAN** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

**Il Senato non approva.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.300.

**GAETTI** (*M5S*). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.300, presentato dai senatori Buemi e Longo Fausto Guilherme.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.301, presentato dal senatore Davico.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.302, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

**MALAN** (*FI-PdL XVII*). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.302, presentato dal senatore Barani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.303, presentato dal senatore Barani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.304, presentato dai senatori Stefani e Centinaio, fino alle parole «*la seguente*».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.304 e l'emendamento 1.10.

**LUMIA** (*PD*). Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 1.305.

**BUCCARELLA** (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, lo faccio mio.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.305, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Buccarella.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.306, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.307, presentato dal senatore Barani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.308.

**BUEMI** *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BUEMI** *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Signor Presidente, l'emendamento 1.308 ha l'obiettivo di segnalare una problematica importante, tra l'altro ripresa anche dal ministro Orlando, che è quella del rapporto fiduciario tra i funzionari della pubblica amministrazione e i cittadini. Nel caso di condanna, seppure non particolarmente «elevata», viene meno questo rapporto fiduciario, perché è evidente che chi è disponibile al fenomeno corruttivo non può rappresentare un punto di riferimento futuro nella pubblica amministrazione. L'emendamento tendeva a segnalare la necessità di un maggiore severità rispetto ai comportamenti dei pubblici funzionari. Prendo tuttavia atto delle considerazioni del Ministro e lo ritiro.

**CAPPELLETTI** *(M5S).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CAPPELLETTI** *(M5S).* Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.308.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.308, presentato dai senatori Buemi e Longo Fausto Guilherme, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Cappelletti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.309, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.310 e 1.311 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.312.

**LUMIA** *(PD).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, siccome ci riteniamo soddisfatti dell'approvazione dell'emendamento precedente, ritiriamo l'emendamento 1.312.

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 1.312 ed anche il successivo, 1.313, che sarà nell'immediatezza ritirato dal Partito Democratico, vengono fatti propri dal Movimento 5 Stelle e, coerentemente, votati a favore. In maniera incoerente, e costantemente, alcune forze di questo Parlamento presentano disposizioni per poi ritirarle sempre, surrettiziamente, un minuto prima del voto! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Il parere del relatore e del Governo sull'emendamento 1.312 rimane invariato?

D'ASCOLA, relatore. Il parere rimane contrario, signor Presidente.

PALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, desidero fare solo una precisazione al senatore Cappelletti che, probabilmente nell'entusiasmo dell'intervento politico, mostra di avere una memoria corta, quando dice che le forze politiche numericamente più rilevanti in quest'Aula surrettiziamente ritirano gli emendamenti un minuto prima del voto.

A parte che questa considerazione può essere rivolta solo ed esclusivamente al Partito Democratico, mi permetto di dire al senatore Cappelletti, sperando che l'entusiasmo non lo faccia distrarre, che ha fatto propri gli emendamenti del senatore Casson 1.312 e 1.313 che sono simili agli emendamenti 1.310 e 1.311 del senatore Buccarella, cioè del Movimento 5 Stelle, poco fa ritirati esattamente dal presentatore. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bianconi)*.

BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, giusto perché rimanga agli atti, ricordo la fortunata circostanza che tutti noi qui sappiamo leggere - quindi, non dirò una parola di più di commento - per poter verificare che quello che ha sorprendentemente sostenuto il presidente Palma non corrisponde a verità. Infatti, il contenuto degli emendamenti da lui citati è completamente diverso, attenendo la portata degli emendamenti fatti propri dal Movimento 5 Stelle all'istituto della prescrizione ed al momento dal quale la prescrizione dovrebbe cessare di decorrere relativamente a tutti i reati, mentre gli emendamenti a mia prima firma che ho ritirato riguardavano unicamente la disciplina della prescrizione solo in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione.

Fortuna che sappiamo leggere! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.312, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Cappelletti.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.313.

LUMIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, faccio notare a tutti i colleghi che questi emendamenti riguardano la prescrizione e sono stati preparati prima che l'altro ramo del Parlamento, la Camera, avesse approvato un disegno di legge che interviene proprio sulla prescrizione. La scelta del Governo è stata quella di una linea rigorosa che - come ho detto in discussione generale - intendiamo seguire. Per questo motivo abbiamo ritirato questi emendamenti e ritengo abbiano fatto bene anche il senatore Buccarella e gli altri componenti del Movimento 5 Stelle a ritirare emendamenti che intervengono sempre in tema di prescrizione.

**PRESIDENTE.** Comunque, poiché l'emendamento 1.313 è stato fatto proprio dal senatore Cappelletti, deve essere posto in votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.313, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Cappelletti.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

L'emendamento 1.314 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.315.

**DE CRISTOFARO (Misto-SEL).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE CRISTOFARO (Misto-SEL).** Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.315.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.316. I presentatori lo mantengono?

**MUSSINI (Misto-MovX).** Lo ritiro, Presidente.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.19, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto, identico all'emendamento 1.317.

**MALAN (FI-PdL XVII).** Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.19, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.317, presentato dal senatore Barani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.318, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.319, identico all'emendamento 1.22, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

**MALAN (FI-PdL XVII).** Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.319, presentato dal senatore Barani, identico all'emendamento 1.22, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.320, presentato dal senatore Giarrusso e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.321, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto, identico all'emendamento 1.322.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.321, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.322, presentato dal senatore Barani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.323, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

**CALIENDO** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CALIENDO** *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei che tutti prestassero attenzione a questo emendamento.

Ho solo proposto la diminuzione della pena minima, mantenendo la pena massima che era stata proposta dal Governo. Non devo insegnare al presidente Grasso che questo rientra nelle logiche della tecnica normativa in materia penale, che lascia al giudice la possibilità di valutare fatti minimi. Stiamo trasformando, con queste norme, la nostra giustizia in una giustizia della misura cautelare, come ha detto il professor Flick qualche giorno fa: una giustizia della misura cautelare e non di accertamento della responsabilità, per affermare quali sono le vere responsabilità e qual è la pena graduata a seconda della gravità del fatto. Se noi partiamo da sei anni, in un sistema penale dove questa pena non è prevista, vi rendete conto che una pena minima di sei anni rende impossibile qualsiasi possibilità di valutazione da parte del giudice. E veramente quella giustizia della misura cautelare e non più della responsabilità penale l'avremo già realizzata.

**GIARRUSSO** *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GIARRUSSO** *(M5S)*. Signor Presidente, a nome del Movimento 5 Stelle, dichiaro il voto contrario su questo emendamento, perché c'è una linea al ribasso che è intollerabile.

La finzione che le pene del codice penale siano quelle edittali o quelle massime è intollerabile in quest'Aula, soprattutto da parte di soggetti che hanno buona dimestichezza con le aule di un tribunale e, quindi, sanno bene quanta influenza ha il minimo della pena, che è quella che si discute realmente nelle aule, e che i minimi edittali non sono mai quelli che vengono erogati, grazie a tutto quel complesso di norme processuali e di percorsi alternativi imbastiti negli ultimi anni. Pertanto, una pena minima di sei anni non è mai tale, e sappiamo bene che, se si arrivasse a due anni, sarebbe gran cosa.

**PALMA** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, il senatore Caliendo voterà a favore dell'emendamento 1.321, mentre io personalmente mi asterrò, perché non intendo in alcun modo partecipare ad una Senato-vendita che è rappresentata da questo provvedimento.

Il punto in discussione è molto semplice: il Ministro, nella sua replica, ha riconosciuto che probabilmente l'intervento in tema di corruzione poteva essere diverso. Si poteva, cioè, immaginare una modifica legislativa riguardante la corruzione nei grandi appalti, nelle grandi opere, ovvero quelle opere in cui alberga il cosiddetto sistema corruttivo. E sotto questo profilo aveva e ha un senso la legislazione premiale, pur introdotta in questo testo. Per converso, si poteva lasciare inalterata o - se si vuole - inasprire ulteriormente le pene per la corruzione e gli altri reati della pubblica amministrazione riguardanti opere diverse da quelle fondamentali per la modernizzazione del Paese.

Questo non si è voluto fare. Si è fatto di tuttata l'erba un fascio. Si è immaginato che questi reati fossero solo contro la pubblica amministrazione e non anche contro l'economia nazionale e, con scarsa fiducia nei confronti del potere discrezionale del giudice, si è provveduto all'aumento non solo e non tanto del massimo della pena - che evidentemente noi possiamo anche condividere - ma dei minimi della pena. Sicché, al di là della posizione espressa poc'anzi, secondo il suo solito stile, dal senatore Giarrusso, si è immaginato che il reato di corruzione avesse un minimo di sei anni. Tuttavia, la corruzione non è solo quella del MOSE o dell'Expo, dei grandi appalti o di Mafia Capitale. È anche la corruzione - se mi passate il termine - straccionesca, che spesso - ahimè troppo spesso - alberga in questo Paese: la corruzione dei 500 e dei 1.000 euro.

Siccome il nostro sistema sanzionatorio, per superare il passaggio della Corte costituzionale, deve avere una sua razionalità, e questa si fonda sulla proporzionalità tra la pena, in concreto e in astratto, e il fatto realmente commesso, mi chiedo e vi chiedo: scusate, ma voi ritenete razionale e proporzionale che un giudice, come è sempre accaduto, nel passaggio tra i minimi e i massimi della pena, non possa che condannare un soggetto che, per ipotesi, ha commesso un reato di corruzione per 1.000 euro, ad una pena - sbaglia il senatore Giarrusso - che, ove mai gli si dovesse riconoscere un'attenuante, ove mai si dovesse percorrere un rito speciale, sarebbe certamente superiore ai due anni e sei mesi e, quindi, sicuramente foriera del carcere? Il riportare - questo dice l'emendamento - il minimo della pena da sei a quattro anni, lasciando completamente inalterato il massimo dei dieci anni, significa soltanto dire al giudice che, di fronte ad un episodio grave di corruzione, ma rispetto a tutti gli altri episodi di corruzione sicuramente marginale, ha la possibilità di irrogare una pena più adeguata al fatto concreto commesso.

Con l'emendamento in esame non vogliamo impedire una furiosa reprimenda di chi commette il reato di corruzione. Vogliamo semplicemente dare al giudice la possibilità di adeguare la pena che andrà a irrogare in concreto rispetto al fatto concretamente posto in essere dal soggetto. *(Applausi del senatore Falanga)*.

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, il nostro voto all'emendamento presentato dal senatore Caliendo sarà contrario. Stiamo parlando del reato di corruzione, che è il cuore delle varie fattispecie che intendono intervenire e colpire i vari aspetti della corruzione. Collegli, stiamo parlando della corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e, quindi, di un aspetto delicato ed importante della lotta alla corruzione.

Abbiamo detto in Aula - e tutti siamo d'accordo - che non basta aumentare le pene, ma contrapporre l'aumento delle pene alla prevenzione è un errore, e un Paese avanzato, un Paese maturo, non lo commette. Quindi, bene ha fatto il Ministro nella replica a ribadire la necessità di una visione che integra la prevenzione con la repressione.

Siamo pure tutti d'accordo che c'è bisogno - ed è stato detto in diversi interventi - di aumentare il tasso di intervento, attraverso altre procedure e vie, nella lotta alla corruzione. Abbiamo parlato di piano integrato sugli appalti - altroché - e di interventi sulla pubblica amministrazione, e questa è la linea che il Governo ha scelto e che il Parlamento deve seguire.

Collegli, stiamo parlando non di aumenti sproporzionati, incongrui e asistemati, come richiesto quando si interviene sulle pene, ma di un aumento delle pene da sei a dieci anni, mentre l'attuale legislazione prevede da quattro a otto anni. Quindi, si tratta di minimi aumenti di pena proporzionati, in grado di rispondere meglio, per l'aspetto specifico e limitato della repressione, a quello che ci è stato sottolineato. E il Presidente sa - e lo ribadisco - che con le attenuanti generiche



e i riti speciali, il pericolo che paventava quando si tratta di fatti di poco conto può essere facilmente affrontato da parte del giudice e risolto brillantemente.

**BARANI** (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BARANI** (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl)). Signor Presidente, io invece, a differenza del senatore Palma, voterò a favore di questo emendamento, anche se condivido *in toto* l'intervento svolto dal Presidente della Commissione. Lo condivido a tal punto che mi avrebbe posto dei problemi se il senatore Lumia non fosse appena intervenuto parlando di prevenzione e di aumenti minimi. Mi conforta ancora di più sapere che c'è un senatore per il quale l'aumento del 33 per cento della pena minima è da considerare minimo. L'aumento di un terzo della pena, per la precisione del 33 per cento, viene considerato minimo, minimale, una sciocchezza.

Parlate di prevenzione e mi viene in mente l'intervento del senatore Buccarella, il quale diceva «Sappiamo leggere», e il senatore Lumia sa parlare. Ma sapete capire quello che leggete o quello che dite? Sapete capire che, quando si parla di prevenzione, non si interviene tanto per buttare lì una parola? La prevenzione si fa negli atti, nei fatti. Cosa fa questo Governo per la prevenzione? Abbiamo fatto emendamenti per togliere la politica dalle ASL, dal coperchio che c'è sulla nomina dei direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi, dei primari, e avete detto di no. Avete detto, voi del Partito Democratico, con Lumia in testa, no all'emendamento del senatore Palma, prima, e mio e di *Ciro Falanga*, poi. Avete detto no, quindi voi non volete la prevenzione.

Mi dispiace dover non condividere, ovviamente argomentando, la bella poesia che ha citato ieri il senatore Falanga, riprendendo nuovamente Giovanni Pascoli, «L'aquilone»: «C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico». Il senatore Falanga ha sbagliato a collocarla nel falso in bilancio, dicendo che hanno ricopiato la legge precedente al 2005, che già esisteva. No, in realtà stiamo tornando alla legge Pica, all'editto di Vittorio Emanuele II, quando si prevedeva la fucilazione e i lavori forzati a vita e a tempo. Aumentare la pena massima significa aumentare la prescrizione. Il senatore Lumia, che è scorretto ed è un giustizialista sommario, lo sa perfettamente e lo fa apposta, ed è questo che vuole.

Il senatore Caliendo invita a diminuire la pena minima, per far sì che 50 euro non siano paragonabili a 5 milioni. È un reato, lo condanniamo, ma diamo anche la possibilità di differenziare la pena da comminare in base alla gravità del fatto. È questo che sta dicendo, nell'emendamento 1.323, il senatore Caliendo.

In medicina, quando si ha la dose minima efficace per curare una malattia, perché dare la dose massima, che potrebbe portare alla morte il paziente o creare danni irreversibili? È solamente questo che vogliamo dire, né più e né meno. Ed è per questa ragione che convintamente voterò a favore di questo emendamento garantista, perché è questo che volevano i Padri costituzionali. Piantatela di citare i Padri costituenti, che si rivoltano nella tomba quando vedono qualcuno che vota questa legge. (*Applausi dei senatori D'Anna e Rizzotti*).

**FALANGA** (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

**FALANGA** (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ritiro la firma da questo emendamento e dichiaro di votare in dissenso. Ma lei mi deve consentire di precisare al senatore Lumia che non è affatto vero che non vi è differenza sul piano delle conseguenze.

Il senatore Palma è stato molto chiaro nel precisare che la riduzione della pena per un reato contrario ai doveri d'ufficio, che può comportare un vantaggio o comunque un prezzo della corruzione di 500 o di 1.000 euro, può consentire al giudice di non essere obbligato ad arrestare chi lo compie. Quindi, l'emendamento è sulla carcerazione preventiva. Senatore Lumia, studi!

**MALAN** (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare la richiesta di voto a scrutinio segreto dell'emendamento 1.323.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.323, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.324, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori, fino alle parole «dodici anni;».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.324 e l'emendamento 1.325.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.326, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto, identico all'emendamento 1.327.

**CALIENDO** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, non so cosa avrebbe fatto lei, ma certamente io, se fossi ancora magistrato, mi sarei dimesso dalla magistratura se fosse passata una norma come quella che abbiamo appena votato sulla corruzione.

Badate: la norma che stiamo per esaminare prevede pene altissime, ma su questo non discuto, perché lascio la responsabilità al Ministro. Ma sulle pene minime mantengo la mia posizione.

Signor Ministro, con grande rispetto vorrei dirle che, avendo giurato fedeltà alla Costituzione, non avrei mai potuto applicare norme di questo tipo, perché ciò avrebbe significato, per forza di cose, mettere in galera persone che poi sarebbero state assolte. Questo è assurdo! So benissimo che ci sono stati magistrati che hanno accettato di restare tali pur dovendo applicare le leggi fasciste. Noi non possiamo arrivare a questa abnormità, alla aberrazione di mantenere delle pene minime così alte da costringere il giudice ad adottare misure cautelari anche quando, alla fine del processo, l'indagato sarà assolto. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Questa è una cosa di una gravità assoluta. Mi rivolgo al presidente Napolitano che come me, e prima di me, ha fatto alcune affermazioni quando era Presidente della Camera proprio su questa materia. (*Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut*).

**BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, ovviamente voterò a favore dell'emendamento 1.327, dato che l'ho presentato io, ma vorrei rettificare un errore che ho fatto prima nel dire che l'aumento della pena minima prevista fosse del 33 per cento, perché invece è del 50 per cento.

Vorrei poi aggiungere, perché i nostri colleghi che votano devono saperlo, che per fatti minimali, ancorché gravi, e solamente per accuse ancora infondate e non controllate, facciamo arrestare anche degli innocenti. Non so che soddisfazione vi sia in questo: forse è psicologica o fa produrre ferormoni. Non ho ben capito cosa Lumia e *company* vogliono portare avanti dicendo che, per accuse minimali, dobbiamo far arrestare delle persone che, dopo vent'anni o più, saranno forse giudicate innocenti.

Ma - vivaddio - vi rendete conto - e l'ho già detto durante la discussione generale - che, quando qualcuno è malato, magari di tumore, necessita di un intervento immediato e dopo deve continuare a fare accertamenti e non può condurre questa vita per vent'anni? E noi, invece, come operatori, gli diciamo che potrà operarsi vent'anni dopo, che decideremo tra vent'anni, perché quello è il tempo necessario per la prescrizione, per poi magari scoprire che si trattava di un innocente? Chi risarcisce un innocente? Quando vi accadrà un fatto del genere in famiglia, vi ricorderete delle mie parole, vi

ricorderete che qualcuno lo aveva detto. E sarà inutile dire - come ha fatto Bertolt Brecht in quel famoso aforisma - che non è rimasto nessuno a difendervi, perché voi avete permesso di dare quest'arma in mano ai giudici e, quindi, di far arrestare anche degli innocenti.

Un grande Presidente della Repubblica come Sandro Pertini, nel suo discorso inaugurale, disse che avrebbero potuto esserci granai pieni e avrebbero potuto promettere di tutto, ma lui non avrebbe mai consentito di togliere un giorno di libertà a nessuno, un giorno! Qui invece prevediamo vent'anni di privazione di libertà, perché una persona sotto processo per più di vent'anni non è libera e, anzi, è sottoposta ad una vera e propria tortura. I reati imprescrivibili si hanno solo nei regimi comunisti e nazisti. Ora, se siete nazisti o comunisti decidetelo voi: è una bella gara. Guardiamo chi vince. *(Applausi dai Gruppi GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppi) e FI-PdL XVII).*

**MALAN** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**MALAN** *(FI-PdL XVII)*. Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare la richiesta di voto segreto dell'emendamento 1.326.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.326, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.327, presentato dal senatore Barani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.328, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

**MALAN** *(FI-PdL XVII)*. Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.328, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.329, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.330, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

**MALAN** *(FI-PdL XVII)*. Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.330, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.331, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.331, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.332, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.333, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto, identico all'emendamento 1.334.

**CALIENDO** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, l'articolo 319-*quater* - per chi non lo ricordasse - è stato introdotto con la cosiddetta legge Severino nel nostro ordinamento. Tale articolo prevede il reato di concussione per induzione, punito con pene da tre a otto anni. Ora passiamo da una pena da tre e otto anni ad una di sei anni e dieci mesi. Perché?

Presidente, ci ritroveremo nella situazione precedente alla modifica della legge Severino. Perché fu modificato? Lei ricorderà i rilievi in sede europea al nostro reato di concussione, che impediva nell'applicazione dei Paesi europei di tener conto della responsabilità del concusso. E per questa ragione si arrivò ad una nuova formulazione. Il ministro Orlando ricorderà che, in una serie di incontri che ebbi come Sottosegretario con l'OCSE, dovetti garantire che questo Parlamento modificava la legge sulla concussione. Fu modificata e il Ministro ricorderà che uno dei migliori esperti di diritto penale del nostro Paese, la professoressa Severino, spiegò e diede conto delle ragioni per cui gli aumenti di pena, che propose e che furono attuati, dovevano rispondere ad un principio di equilibrio del sistema sanzionatorio. Ora, senza alcuna rilevata deficienza di funzionalità sotto il profilo della misura della pena, si passa da tre a sei anni nel minimo.

Voi vi rendete conto delle persone assolte dopo un processo? Che dovremmo fare? Pensate di fare il magistrato per un giorno, per un'ora, e vi ritrovate con una pena di sei anni nel minimo.

Cosa fate durante le indagini? Arrestate o meno la persona? E poi avete il coraggio di assolverla, dopo avergli fatto scontare un anno di carcere, con le conseguenze della riparazione cui lo Stato deve provvedere? Mi domando quale sia la ragione di ciò.

Abbiamo previsto appositamente un reato di induzione, che può consistere anche in fatti minimi. Come si fa a dire che sei anni devono essere per forza erogati come minimo? Ma siamo alla follia! Io vi prego di riflettere.

Ho avanzato per giorni una questione in Commissione giustizia sull'aumento delle pene, che è un fatto vergognoso. Si arriva a prescrizioni che non possono essere tollerabili in base alla nostra Costituzione. Una prescrizione che dura 20 o 30 anni è contro il vivere civile. E chi sostiene il contrario evidentemente non sa quale sia la vita e chi sia l'uomo, di cui dobbiamo avere rispetto, e non per nostra scelta, ma in base all'articolo 2 della Costituzione, che proclama i diritti della persona. E voi volete mettere in galera o esporre al ludibrio della società per 20 o 30 anni un individuo perché è incappato in un processo penale, nel quale poi potrà essere assolto? Ma questa è barbarie, oltre ad essere contro la Costituzione! Vi chiedo allora la ragione di questa previsione di sei anni.

Signor Ministro, anche non condividendo l'aumento del massimo, ho chiesto solo la riduzione del minimo lasciando a lei, per quell'adeguamento cui ha fatto riferimento in relazione alla prescrizione, le scelte. Io non ho inciso sull'aumento della pena, ma lei salvi i principi del diritto penale, salvando il minimo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna*).

*Omissis*

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 11,29)**

**PALMA** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

**PRESIDENTE**. Ne prendo atto e le do la parola.

**PALMA** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, siccome il voto è segreto e noi viviamo tempi di grande malizia, così come ho ritirato la tessera nel precedente voto, la ritirerò anche in questo. Quindi, io non parteciperò al voto sull'emendamento 1.333.

Condivido tutto quanto detto dal senatore Caliendo. Ciò nonostante, invito a votare contro l'emendamento del senatore Caliendo, e ne spiego le ragioni.

Tutto il problema che riguarda questa legge nasce da quell'emendamento del Governo che porta la pena della corruzione da sei a dieci anni. In ragione di questo, vi è stata la necessità di adeguare l'attuale sistema sanzionatorio sulla base di quell'emendamento del Governo.

E non è un caso - ad esempio - che la corruzione impropria (cioè quella per atto del proprio ufficio) sia passata nel massimo a sei anni, anche se devo riconoscere che ciò era chiaramente piegato alla necessità di consentire delle intercettazioni telefoniche. Ma nella lettera *g*) vi è l'esempio lampante dello sconquasso che voi state combinando.

Il professor D'Ascola, che ben conosce la materia, per cercare di razionalizzare il sistema sanzionatorio ha dovuto portare il minimo della pena della concussione per induzione allo stesso livello della corruzione propria e aumentare il massimo della pena della concussione per induzione a un tetto superiore a quello previsto dall'emendamento governativo, sicché - unico caso nel nostro codice penale - quando voterete questo emendamento, ci troveremo di fronte ad una pena che prevede i mesi e non solo gli anni, ovvero una pena di dieci anni e sei mesi. Credo dunque che si debba lasciare l'emendamento in esame, perché su questo emendamento il ragionamento della Corte costituzionale sarà evidentemente *tranchant*, visto che non è possibile immaginare che nel nostro codice vi sia un reato più grave, come la concussione per induzione, che abbia lo stesso minimo di pena della corruzione - ovvero sei anni - e abbia come differenziazione solo sei mesi in più nel massimo. Conseguentemente, la mia idea è quella di lasciarlo.

Certo, mi rendo conto che invece l'emendamento a prima firma del senatore Caliendo renderebbe il sistema maggiormente razionale sotto il profilo sanzionatorio, perché rientra sicuramente nella discrezionalità del legislatore conferire maggiore gravità ad un reato rispetto ad un altro e, ad esempio, considerare in una determinata situazione storica, come è stato fatto in questo provvedimento, il reato di corruzione più grave del reato di peculato - storicamente considerato più grave di quello di corruzione - e immaginare che la concussione per induzione sia un reato meno grave rispetto alla corruzione e, conseguentemente, ove mai si dovesse accogliere l'emendamento Caliendo, conferire una pena significativamente diversa dal reato di corruzione.

So che queste sono tutte chiacchiere al vento e so perfettamente che la forza dei numeri deporrà nel senso del varo di questo provvedimento. Le nostre, quando si sollevano, sono solo voci di testimonianza, solo richiami rivolti al Senato della Repubblica a legiferare, anche con un forsennato inasprimento sanzionatorio, se così si vuol fare, ma rispettando i criteri e i dettami propri del nostro ordinamento costituzionale e del nostro ordinamento di settore. Non diciamo nient'altro che questo. Siamo consapevoli del fatto che questa legge non avrà una grande vita, perché la maggioranza non ha inteso e non intende accogliere quei piccoli contributi di buon senso, quei piccoli contributi giuridici, se volete, che stiamo cercando di portare dai banchi dell'opposizione.

Non vi sarà sfuggito che non stiamo facendo ostruzionismo, come pure avremmo potuto fare. (*Commenti della senatrice Albano*). Lo abbiamo fatto in Commissione, questo sì, ma quando il Governo non depositava gli emendamenti in quella sede, pensando di poter bypassare la Commissione depositandoli solo in Assemblea, devo dire con scarso rispetto del Senato, che non è costituito solo dall'Assemblea, ma è anche dalle sue articolazioni referenti. Solo questa è stata la ragione di quell'ostruzionismo, che non a caso è cessato nel momento stesso in cui è stato depositato quell'emendamento. Non stiamo facendo ostruzionismo, non stiamo parlando su tutti gli emendamenti, ma solo su quei tre o quattro emendamenti che a nostro avviso - forse è sbagliato - denunciano un'assenza di misura nel sistema sanzionatorio, con riferimento ai fatti concreti che il giudice può trovarsi davanti e denunciano altresì una scarsa razionalità nella comparazione delle sanzioni, che assistono delle figure di fattispecie criminose tra di loro assolutamente diverse.

Tutto qua. Vi stiamo chiedendo di andare avanti con le vostre idee, di votare i vostri provvedimenti, ma quanto meno di blindarli dalle inevitabili questioni di legittimità costituzionale che li

aggrederanno e che porteranno questa legge, di qui a breve, ad essere seriamente aggredita e toccata dalla Corte costituzionale. *(Applausi del senatore Falanga)*.

**BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, intervengo in dichiarazioni di voto anche perché ho presentato un emendamento simile a quello del senatore Caliendo. Desidero dare anch'io il mio contributo perché voglio resti traccia negli atti parlamentari del mio dissenso rispetto al Governo.

Come ha detto correttamente il presidente Palma, abbiamo fatto lo sforzo di aiutare il Governo a legiferare nell'interesse comune della giustizia per il popolo sovrano; pertanto esprimo la mia perplessità nel vedere che in questo provvedimento, con riferimento alla legge Severino, approvata circa tre anni fa e che non ha ancora avuto modo di far valutare la sua validità concreta, una pena minima si aumenta del 100 per cento. Già allora ebbi modo di capire che bisognava votare contro, tant'è che alla Camera fui uno dei sette illuminati che non la votarono.

Certamente qui non esiste alcun equilibrio del sistema sanzionatorio, ma non esiste perché non c'è né capo né coda. Facendo ancora esempi allegorici o similitudini, è come se sparassimo ad un passerotto con una pallottola da cinghiale o se per curare un mal di denti somministrassimo una terapia antiblastica tumorale. È un sistema sproporzionato in tutto, nel minimo e nel massimo, perché i sei mesi dati in più hanno il chiaro scopo di permettere una prescrizione più lunga per continuare a torturare i nostri cittadini, a vessarli, a dire loro che sono schiavi perché c'è qualcuno che si impone e riesce a dominare la politica e qualsiasi amministrazione, scegliere chi indagare ed eliminare, ancorché innocente, e quelli ai quali far amministrare. Né più né meno di quanto è accaduto nel 1992 con Mani pulite, quando politici illuminati furono sostituiti da quelli che definisco, da un punto di vista politico, dotati di un cretinismo politico che ha pervaso il Parlamento.

Senatore Palma, non possiamo renderci complici di questo. So perfettamente che la Corte costituzionale boccherà il provvedimento, però non possiamo essere complici. È per questo che voteremo a favore dell'emendamento perché, per noi socialisti e riformisti, che qui dentro siamo rimasti davvero in pochissimi (posso contarli sulle dita di una sola mano), il «tanto peggio tanto meglio» non va bene. Non ci possiamo permettere che un ramo del Parlamento faccia leggi tipiche di periodi passati. Ho già citato l'editto di Vittorio Emanuele II, ma faccio riferimento anche alle leggi della Russia di Stalin o della Germania di Hitler. Nell'Italia di Mussolini era in vigore il codice Rocco, molto ma molto più garantista di quelli che abbiamo adesso.

Termino con un appello personale che sintetizza il concetto che ho voluto esprimere. Mi rivolgo ai Padri costituenti chiedendo loro di perdonarvi per il male che state facendo ai loro sforzi e al sangue che hanno versato per liberare l'Italia e darci una democrazia che adesso viene calpestata.

Padri costituenti, perdonate loro che non sanno il male che fanno! *(Applausi dei senatori Ferrara Mario e Mauro Giovanni)*.

**D'ASCOLA**, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**D'ASCOLA**, *relatore*. Signor Presidente, mi permetto di intervenire sulla questione delle sanzioni, soprattutto con riferimento ai minimi edittali. Il paradosso è che fu l'opposizione a sollevare un problema di armonizzazione sanzionatoria, dal quale è poi derivato l'incremento ulteriore delle sanzioni. La maggioranza ha riconosciuto ovviamente in maniera esplicita, in Commissione giustizia, la fondatezza di talune questioni che inevitabilmente sorgevano in conseguenza del fatto che il Governo aveva trasmesso un emendamento il quale incrementava la pena minima per il delitto di corruzione, intesa come corruzione propria, ossia per atto contrario ai doveri dell'ufficio. Tutti sappiamo che sia nel testo base del disegno di legge n. 19, sia nel testo unificato che io avevo preparato, la pena minima era di quattro anni e la pena massima era di dieci anni. Ciononostante, è chiaro che per la maggioranza l'orientamento di politica criminale del Governo non può certo essere considerato come un fatto irrilevante o trascurabile: è chiaro che, avendo il Governo dettato delle linee di politica criminale che si riflettevano in un incremento sanzionatorio, la maggioranza presente all'interno della Commissione giustizia non potesse manifestare atteggiamenti di indifferenza rispetto ad una rispettabile linea di politica criminale.

C'è da osservare, e in ciò mi permetto di rispondere all'obiezione del senatore Palma, che non è vero che soltanto per questo caso sia prevista una pena, quella massima, che prevede il ricorso a frazioni di anni (anni dieci e mesi sei), perché non soltanto se si consulta la legislazione penale complementare, ma direi in particolare il codice civile in materia di reati societari, vi si scorgono pene le quali fanno uso di frazioni di anno, quindi di sei mesi di reclusione, per dettagliare meglio le pene.

Mi permetto però di intervenire sulla questione di costituzionalità che è la più importante ed è quella che ha indotto il relatore ad intervenire nella direzione di un adeguamento che funzionasse come armonizzazione del sistema sanzionatorio per i delitti contro la pubblica amministrazione. Orbene, in questo noi abbiamo il supporto della Corte costituzionale, che in determinate vicende - ne cito una per tutte, quella relativa al delitto di oltraggio - ha affermato dei principi chiari: arbitro del trattamento sanzionatorio è il potere legislativo, questo è indiscutibile, perché si tratta di valutazioni di merito, di apprezzamenti che riguardano ovviamente la valutazione che il potere legislativo fa con riferimento alla gravità dei reati, in conseguenza della quale gravità dettaglia pene che siano proporzionate.

Devo anche dire che le frontiere dal punto di vista della stima di una pena giusta, sono frontiere mobili: noi non possiamo pensare che valutazioni risalenti agli anni Trenta siano ancora oggi attuali, anche in conseguenza del mutamento della rilevanza penalistica, ma prima ancora sociale di condotte offensive di beni giuridici, che ovviamente assurgono a maggiore rilevanza in conseguenza di fenomeni sociali che non possono essere bloccati.

In questo senso, dobbiamo essere consapevoli della libertà del legislatore, il quale fa apprezzamenti di merito, ma che devono tener conto di quella gerarchia del rilevante che fa in modo che il legislatore debba esprimere valutazioni con carattere di attualità. Il limite di costituzionalità degli apprezzamenti che il legislatore svolge con riferimento alla pena che si ritiene giusta per coprire l'offensività ed il disvalore di quel determinato reato è una valutazione che può essere affetta da incostituzionalità se palesemente irragionevole: questo è il limite fissato dalla Corte costituzionale.

Fatti allora salvi i casi di palese irragionevolezza, che il relatore si permette di ritenere da non riscontrarsi (poi è chiaro che ognuno può esprimere, e ci mancherebbe altro, una valutazione contraria), essendo il parametro la parola «palese», quindi un aggettivo volto a manifestare l'enormità di un sostantivo, «irragionevolezza», già dimostrativo di un livello di incapacità assoluta nel giudizio di determinazione delle pene.

Poi, quanto alla pena per l'indebita induzione, si è ritenuto di mantenerla, sia pure per quella frazione di sei mesi, superiore alla corruzione per una tradizione ancora difendibile, rilevante e attuale: si è sempre ritenuto che la famiglia - uso impropriamente questo termine, però oggi attuale - dei delitti di concussione, ai quali indubbiamente l'indebita induzione appartiene sia pure nel livello meno grave del disvalore, meritasse comunque un segnale di maggiore gravità rispetto al delitto di corruzione propria per atto contrario ai doveri dell'ufficio. Quei sei mesi, per l'appunto, riflettono un segnale di differenziazione rispetto ai delitti di corruzione, sia pure con riferimento al massimo della pena, che il giudice sarà libero di utilizzare ovvero di non utilizzare, dal momento che sappiamo che il massimo è una frontiera che il giudice è libero di non raggiungere.

**MALAN** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MALAN** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare la richiesta di votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.333.

**PRESIDENTE**. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.333, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.334, presentato dal senatore Barani.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.335, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (FI-PdL XVII). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

CALIENDO (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, sarò brevissimo perché già sul precedente emendamento ho fatto riferimento a questo. Con l'emendamento 1.335, badate, viene mantenuto l'aumento previsto dal Governo per la pena massima e su questo non sono intervenuto. Questo emendamento non reca più la soppressione della modifica apportata dal Governo per quanto riguarda la pena massima ma solo la riduzione della durata della pena minima, che viene confermata nella durata prevista dall'attuale norma.

Se avete un minimo di sensibilità mi appello a tutti voi, per quanto detto precedentemente in ordine alla pena minima di sei anni.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.335, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.336.

CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, ho già illustrato il contenuto di questo emendamento, che ritengo particolarmente significativo ed importante per la lotta alla corruzione nel nostro Paese.

Siamo dunque davanti ad un bivio e si è parlato a lungo, nei giorni scorsi, dell'attitudine di questo Parlamento, o meglio di questa maggioranza e dell'attuale Governo, a dare uno schiaffo ai magistrati e una carezza ai corrotti.

Bene, andiamo a vedere cosa abbiamo fatto fino a adesso. Abbiamo bocciato il DASPO per i corrotti e i corruttori. Abbiamo bocciato l'emendamento - non del Movimento 5 Stelle, ma presentato da esponenti della maggioranza - che imponeva il licenziamento del dipendente che commette reati contro la pubblica amministrazione con pena inferiore ai tre anni. Abbiamo bocciato una riforma della prescrizione che era stata da voi stessi proposta e che prevedeva la sospensione dal rinvio a giudizio oppure dal primo grado, sicuramente più avanzata ed efficace rispetto a quella che è stata votata recentemente nell'altra Aula del Parlamento. Sarebbe stata efficace per evitare nuovi casi Penati nel nostro Paese.

Ora abbiamo la possibilità di fornire alla magistratura inquirente uno strumento efficace d'indagine, cioè l'introduzione di un conflitto di interessi fra corrotto e corruttore. Abbiamo la possibilità di rompere dunque quel rapporto di correttezza, consentendo di far emergere reati di cui, per la stragrande maggioranza, non si è mai a conoscenza. Non è solo una nostra proposta, non è solo una proposta del Movimento 5 Stelle, ma anche una vostra proposta (parlo del Partito Democratico), perché è contenuta nel disegno di legge Grasso ed è stata sottoscritta da oltre 30 senatori del Partito Democratico, tra cui il capogruppo Luigi Zanda.

Quindi abbiamo la possibilità di dare una risposta alla domanda iniziale: è vero quanto è stato dichiarato, cioè che la politica di questo Parlamento è di trattare con una carezza corrotti e corruttori e con uno schiaffo i giudici, intervenendo magari con una nuova norma più restrittiva sulle intercettazioni, visto e considerato che ci sono troppe inchieste che portano a galla eventi corruttivi nel nostro Paese? Spetta a voi dare una risposta; mi appello quindi a tutte le vostre coscienze. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

\*BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl)*). Signor Presidente, ovviamente annuncio il voto contrario su questo emendamento. Non ho ben capito, dall'intervento del collega Cappelletti, chi prende gli schiaffi e chi prende le carezze. Quelli che vengono messi in carcere innocenti prendono schiaffi o carezze? (*Applausi della senatrice Pelino*). Secondo Cappelletti, sono becchi e bastonati. Dicendo che i giudici prendono gli schiaffi e i corrotti le carezze, credo che siamo fuori tempo, fuori luogo e fuori spazio; e non aggiungo nient'altro.

Sento parlare in quest'Aula di un grande cataclisma, di una calamità naturale, di un'epidemia di corruzione. Tutti i dati statistici dicono che siamo in preda ad un'epidemia che forse può portare alla morte il Paese. Ovviamente apro la cartella clinica di questa epidemia e prendo i dati, signor Presidente, che vengono dalla commissione costituita presso il Dipartimento della funzione pubblica dall'allora ministro Patroni Griffi nell'ottobre 2012 (quindi quasi tre anni fa, quando era presidente del Consiglio Mario Monti) e anche dall'«Atlante della corruzione», da Cittadinanzattiva e da Eurobarometro, ben rappresentati da un membro di maggioranza di questo Parlamento, il collega Giovanardi, nel suo libro, da cui leggo testualmente. I dati sulla corruzione che emergono da questa indagine dicono che 9-10 milioni di italiani, negli ultimi dodici mesi, sono stati oggetto di richiesta di tangenti. Ma, vivaddio, la corruzione non è solamente dei funzionari pubblici? E ammesso e non concesso che tutti i funzionari pubblici e tutti i pubblici dipendenti (4 milioni), compresi tutti i politici, siano corrotti, gli altri 5 milioni da dove vengono? E allora, da medico, vado a vedere le cartelle cliniche e vado a vedere quant'è la corruzione in Italia. Vivaddio, nel 2013 sono state solamente 227 le denunce e 121 i processi fatti. Ma a fronte di quale epidemia? Un'epidemia prodotta dai previsti dieci anni di reclusione con prescrizione a trent'anni? Prima di fare terapie mostruose andate a fare l'anamnesi; fate l'esame obiettivo, accertatevi.

Al primo che in quest'Aula cita nuovamente Calamandrei do quattro ceffoni. Siete indegni di farlo! (*Proteste dal Gruppo M5S e del senatore Campanella*).

PRESIDENTE. Senatore Barani, la invito ad un linguaggio consono a quest'Aula. I ceffoni li può dare fuori da qui, anche se sono metaforici, almeno penso. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl)*). Credo che anche i suoi genitori gli abbiano dato ceffoni, e forse se gliene avessero dati di più lo avrebbero educato meglio.

**CALIENDO** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, anche se l'ho accennato prima, vorrei che i presentatori mi ascoltassero.

Viviamo in una società globalizzata dal punto di vista economico; abbiamo necessità di lavorare nel mondo europeo e, anche dal punto di vista della normativa penale di riferimento, occorre tenere conto di quello che avviene in Europa e negli altri Paesi.

L'OCSE per circa sei anni ha premuto sull'Italia perché fosse spacchettato il delitto di concussione che non prevedeva, come non prevede quando vi è la costrizione, la punibilità del concusso. Questo determinava, al livello europeo negli altri Stati, la possibilità per le aziende del nostro Paese, che venivano sorprese in una situazione del genere, in particolare per corruzione, a dire di non essere né corrotti né corruttori ma concussi. Per questa ragione, secondo la legge nazionale, non si doveva essere puniti. Questa logica ha quindi portato alla legge Severino, con un Parlamento che ha ragionato, anche in base a quelle che erano le indicazioni dell'Europa - è stato aperto addirittura un procedimento di infrazione nei confronti del nostro Paese - e siamo riusciti, attraverso una delle poche norme che ha trovato l'accordo dell'intero Parlamento, ad individuare una punizione, non molto alta, diversa, rispetto a colui che commette il reato di induzione; reato che è molto prossimo alla corruzione e non a quello della corruzione per costrizione. Per questa ragione sarebbe un errore madornale, anche dal punto di vista economico, nei rapporti e nelle influenze sull'economia nazionale, eliminare il comma 2 dell'articolo 319-*quater* del codice penale, come l'emendamento 1.336 prevede.

Non solo, quindi, mi rivolgo all'Assemblea del Senato per bocciare questo emendamento ma, conoscendo la sua integrità e la sua intelligenza, senatore Cappelletti, la invito a ritirarlo perché è contro la nostra economia. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

D'ASCOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, il relatore si permette di intervenire non perché voglia dilatare - e ci mancherebbe altro - i tempi di discussione, ma perché questo è un punto qualificante. Tra l'altro, si riflette anche su taluni emendamenti presentati con riferimento all'articolo 2; quindi, l'esposizione delle ragioni del parere contrario hanno, in un certo senso, anche l'effetto di risparmiare quello che si potrebbe dire con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 2. Qual è il problema?

Il dibattito penalistico degli ultimi quindici anni in materia di reati di corruzione è stato occupato, per l'appunto, da quello che, con un brutto termine, si chiama lo spacchettamento della concussione, ossia organismi internazionali, tra i quali principalmente l'OCSE, rimproverano all'Italia, utilizzando il delitto di concussione, un'incompleta e inefficace tutela contro la corruzione. Si diceva infatti: visto che avete la non punibilità del concusso (all'epoca era il concusso sia per costrizione sia per induzione), al corruttore risulterà agevole travestirsi da concusso per sottrarsi alla punibilità prevista per la corruzione. Quindi si diceva che l'assetto della concussione, nel non prevedere alcuna punibilità per il concusso, indebolisce la corruzione.

In questa direzione e in ubbidienza alle polemiche e ai richiami di questi organismi internazionali, nel 2012 si è ritenuto di separare la concussione per costrizione dalla concussione per induzione, creando per l'appunto l'articolo 319-*quater* che, nel suo secondo comma, prevede una pena, tra l'altro estremamente ragionevole, per colui il quale è stato indebitamente indotto (diciamo che è una sorta di concusso di serie B), per rimarcare la distinzione rispetto alla figura generalista di concussione per costrizione (che continua a mantenere la non punibilità del concusso per effetto di violenza o minaccia, quindi in una situazione di costrizione).

A questo punto, l'emendamento proporrebbe un ritorno al passato. Non che al passato sia vietato tornare, per carità, ma se - ripeto - tutto il dibattito di quindici anni di diritto penale su questi temi è stato finalizzato a trovare una soluzione al problema, determinato dai richiami soprattutto dell'OCSE con riferimento a questa storica non punibilità del concusso e quindi dei riflessi di questa non punibilità sui delitti di corruzione, oggi il ritorno al passato non soltanto sarebbe privo di ogni giustificazione, ma si porrebbe in controtendenza, potremmo dire radicale, con quella che invece è una soluzione conforme a tutta una serie di indicazioni funzionali ad incrementare la punibilità dei delitti di corruzione e il rigore nei loro confronti.

Mi permetto di osservare che, tra l'altro, questo testo legislativo si compone anche di una norma che riguarda la collaborazione e gli effetti della collaborazione. La collaborazione ha una doppia faccia: è una circostanza attenuante per chi collabora, ma sul versante delle indagini è un istituto funzionale ad incrementare il patrimonio conoscitivo del pubblico ministero. Tant'è vero che il testo proposto in materia di collaborazione, l'articolo 323-*bis*, utilizza l'avverbio «efficacemente» per sottolineare la circostanza che può godere dell'attenuante della collaborazione chi abbia dato comunque un contributo funzionale all'incremento dell'indagine, alla conservazione delle prove e del provento delle attività illecite, e comunque dell'evoluzione delle attività del pubblico ministero.

Dico allora che ciò che si perde sul versante di quell'incremento alle indagini che poteva scaturire dalla non punibilità del concusso (che rimane non punibile perché qui parliamo della non punibilità dell'indebitamente indotto), lo si guadagna per effetto di una nuova circostanza aggravante, che però è funzionale all'incremento del patrimonio conoscitivo del pubblico ministero e delle indagini, della conservazione del materiale probatorio e anche della conservazione del profitto. È questa la ragione che, non soltanto con riferimento a questo emendamento ma anche a quelli che, con riferimento all'articolo 2, lambiscono comunque il problema della punibilità dell'indebitamente indotto, ha portato il relatore, ma anche il Governo, ad esprimere parere contrario.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, poiché il collega Barani ha avuto l'amabilità di citarmi, vorrei precisare un ragionamento su questo importante provvedimento, che - come dice il senatore Barani da medico - parte dalla diagnosi. Vorrei rassicurare i colleghi che i 60 miliardi di euro all'anno di corruzione da cui sarebbe afflitto il nostro Paese - che purtroppo ci hanno distrutto

in tutto il mondo sul piano della reputazione - non esistono da nessuna parte. La Corte dei conti non ha mai detto una cosa talmente sproporzionata e fuori dalla realtà.

Stiamo parlando, come il Governo dovette rispondermi in Commissione e in Aula due anni fa, della cosiddetta corruzione percepita e di un sondaggio di opinione che il Governo Monti commissionò interrogando i cittadini e chiedendo il loro parere su quale ritenessero fosse la corruzione del nostro Paese; questo è l'unico dato esistente. Infatti, se fossero davvero 60 miliardi di euro all'anno, sarebbero 600 miliardi di euro in dieci anni.

Ricordo ai colleghi che, per fortuna, anche sulla base della normativa vigente, la magistratura ha scardinato il sistema di malaffare nel Veneto, arrestando e in alcuni casi già condannando i responsabili (tra cui alcuni famosi colleghi), è intervenuta con l'Expo di Milano ed è intervenuta a Roma. Ma, facendo il conto di tutto quello che potenzialmente è stato - cose gravissime - versato in dieci anni in termini di corruzione, siamo a circa 100 milioni di euro: se fosse vero il dato dei 600 miliardi, ci mancherebbero ancora 59.900 milioni di euro da trovare.

Pertanto, come purtroppo alcuni sondaggi riportano, ci sono dieci o quindici milioni di italiani che si sarebbero visti chiedere una tangente in un anno; e ci sarebbero altri quindici milioni di italiani che avrebbero chiesto una tangente ad altrettanti italiani. Se fosse così, bisognerebbe arrestare tutti gli italiani. Tale ipotesi non tiene conto, viceversa, che, in realtà, ci sono i corrotti, ma ci sono anche le persone perbene; ci sono i pubblici funzionari che si fanno corrompere e quelli perbene; ci sono i magistrati, i finanziari o i carabinieri che si fanno corrompere e ci sono quelli perbene.

Prego, allora, i colleghi di non fare dell'autolesionismo, perché paragonarci ai Paesi del Terzo mondo e ai più corrotti dell'Africa mette questa realtà totalmente in contrasto con quella che è l'effettività di un fenomeno pur grave, che giustamente combattiamo.

Quando è il collega D'Ascola a parlare, in una certa misura mi rinfranco, perché ci riporta anche a questioni tecniche e giuridiche molto complesse, che non possono essere risolte con l'emotività.

Ringrazio, quindi, il senatore Barani, ma informi i colleghi che, purtroppo, quelle che anche l'OCSE ha riportato, parlando nuovamente dell'Italia l'altro giorno, sono notizie che rimbalzano all'estero, ma che partono dall'Italia, dal nostro autolesionismo nazionale, dal nostro parlarci addosso, dal nostro pessimismo e che raffigurano una realtà che, fortunatamente, è curabile, se si interviene con decisione contro i corrotti e se non si rappresenta, invece, una situazione come quella che è stata riportata (quei 60 miliardi di euro all'anno) per la quale non ci sarebbe niente da fare se non chiudere tutta l'Italia e mettere in galera tutti gli italiani, che non mi sembra sia il nostro obiettivo. *(Applausi dei senatori Albertini e Barani).*

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.336, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.337, presentato dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.338, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, fino alle parole «dalla seguente».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.338 e l'emendamento 1.339.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.340, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Senatrice Stefani, lei ha accettato la riformulazione dell'emendamento 1.341 proposta dal relatore?

STEFANI *(LN-Aut).* Sì, Presidente.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.341 (testo 2), identico all'emendamento 1.342, sui quali è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

**CALIENDO** *(FI-PdL XVII).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ancorché l'emendamento 1.342 abbia avuto il parere favorevole del Governo e del relatore, voglio spiegare la ragione di questo emendamento perché lei ricorderà che misure di questo tipo furono proposte dal compianto Michele Coiro e dal sottoscritto all'epoca del terrorismo in sede di Consiglio superiore della magistratura.

Molti, compreso il senatore Lumia, ricorderanno che nella passata legislatura proposi una serie di norme rafforzative in questa direzione relativamente alla mafia. Allora, fino a quando si tratta di terrorismo o di mafia ritengo sia giusto, ma non ho mai accettato, da un punto di vista morale, l'individuazione del pentitismo in questa materia perché credo ancora, forse sbagliando, in uno Stato che, attraverso la norma, tenda ad indicare anche un livello di cultura, di accettabilità delle regole alla base della legalità. Invece, dobbiamo raggiungere questo obiettivo, come diceva Sciascia e come lei ricorderà, inducendo molti a fare i traditori. Per questo ho presentato l'emendamento 1.342: mi ha indotto a presentarlo la follia delle pene elevate a cui abbiamo assistito.

Voglio però riaffermare i valori in cui credo: un legislatore deve emanare norme che siano indicative di quale sia il modello di cittadino che rispetta la legalità, il modello di cittadino che rinuncia, che rifiuta qualsiasi ipotesi di corruzione.

Caro senatore Giarrusso, corruzione non vuol dire solo tangenti. È corruzione anche il caso di chi ottiene utilità diverse come incarichi professionali o chi va a braccetto con qualche esponente della mafia e magari si fa fotografare con queste persone. Questa, signor Presidente, è la realtà. E allora dare soltanto a queste persone la possibilità di avere una riduzione della pena era una cosa che mi dava fastidio.

Io avrei preferito norme chiare, equilibrate, che dessero un'indicazione seria di lotta alla corruzione ma, allo stesso tempo, dessero un'indicazione ai cittadini di cosa sia la legalità e di come bisogna comportarsi nel vivere civile. Ma siccome sotto il profilo della gravità della pena avete fatto cose che mi ripugnano, sono stato costretto a costruire questa ipotesi di riduzione da un terzo a due terzi della pena, anziché alla metà.

Il modello che avete scelto, quindi, non dà un'indicazione forte nel senso della legalità ma piuttosto dice: corrompi, fai pure quello che devi fare, poi ti penti e dai un contributo individuando qualcun altro dei responsabili. È una cosa un po' vergognosa, signor Ministro, ma serve soltanto a riequilibrare la normativa folle che abbiamo votato fino ad ora. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

**BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, sono un po' esterrefatto dopo l'intervento del collega Giovanardi. Se non ho capito male - se è così, mi corregga, signor Presidente - il collega dice che il Presidente della Corte dei conti, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, ci riporta dei numeri che sono solo percepiti. Quando dice che la corruzione è 60 o 100 miliardi l'anno, dice delle cose percepite e non reali? È di una gravità inaudita. È come se un medico percepisce una malattia e la curasse in base alla percezione e non alla realtà dei fatti. Non può essere. Collega Giovanardi, non è possibile perché, se ciò fosse, bisogna intervenire immediatamente perché un organo dello Stato non può fare questo contro il suo Paese.

GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*). Non l'ha mai detto. L'ho smentito.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Quindi, non è vero che ci sono 60 o 100 miliardi di corruzione. Ma danno i numeri? E noi parlamentari ci facciamo dire che siamo un Paese corrotto e non è vero? Si parla di 60 miliardi l'anno e non è vero e gli investitori stranieri non vengono a investire in Italia perché diamo noi la possibilità e le scuse per non venire?

Continuando così - ci riguarda tutti - chiunque vinca un concorso pubblico, nella convinzione popolare, è uno che se l'è comprato, che ha corrotto, compresi quelli in pensione e che non fanno più i magistrati. Se andate in giro e chiedete del signor Lucio Barani, che ha fatto il concorso in magistratura nel 1950, vi diranno che l'ha comprato. Ecco che fine faremo, tutti; nessuno escluso. Anche lei, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Barani, la richiamo al tema dell'emendamento per cui ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto. Il tema è la collaborazione. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Gentile*).

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl)*). Ci stavo arrivando dopo questa argomentazione, che in termini medici si chiama anamnesi. So che lei vuole subito la terapia, ma l'anamnesi è un passaggio obbligatorio per essere un buon medico.

Arrivo ora agli emendamenti 1.341 (testo 2) e 1.342. È corretto perché il terrorismo e i fatti di mafia sono gravi ed è giusto passare «da un terzo alla metà» a «da un terzo a due terzi». Ma vale per tutti? Non per tutti: per certa sinistra, per il terrorista Cesare Battisti, non è valido. Deve essere libero in Brasile. Invece, due ragazzi che hanno fatto il loro dover, i marò che sono in India, sono in carcere per terrorismo. (*Commenti dal Gruppo PD*). Bisogna cercare di colpire i terroristi e non lasciarli entrare indebolendo il Paese. Questo è un rischio percepito da tutti gli italiani. Il buonismo e il perbenismo delle nostre frontiere libere può portare danni e terroristi in Italia che dobbiamo arrestare. Dobbiamo cercare di lasciare fuori chi ha commesso realmente un reato e non perché si percepisce che possa commetterlo. Per questo vanno incarcerati e non con il dubbio. I latini dicevano: *in dubio pro reo*. Visto che siamo stati la Patria della cultura con questo grande popolo duemila anni fa, cerchiamo di portarla avanti in questo Parlamento più garantista e meno giustizialista.

*Omissis*

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 19-657-711-810-846-847-851-868 (ore 12,20)**

LUMIA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, noi voteremo a favore di questi due emendamenti 1.341 (testo 2) e 1.342. Ci siamo interrogati in questi anni, nella lotta alla corruzione, su come spezzare il vincolo che si viene a creare tra corrotto e corruttore.

Nel nostro Paese, unico caso tra i Paesi avanzati, abbiamo storicamente un'altra fattispecie, quella della concussione. E anche lì ci si è chiesti come spezzare questo vincolo. E questo vincolo era spezzato dalla possibilità del concusso di dare un contributo, di scaricare la responsabilità penale e di fare in modo che, attraverso una delegata responsabilità, potesse aggirare i rigori della legge.

È vero. Su questa fattispecie a livello internazionale ci sono stati molti rimproveri al nostro Paese. Addirittura siamo stati invitati a eliminare il reato di concussione, a trasferire tutto sulla corruzione e, attraverso la ridefinizione del reato della concussione e delle aggravanti, a ricomprendere e colpire tutti i soggetti protagonisti della corruzione.

Con la legge Severino si è inserita la condanna del concusso, ma si è mantenuta la pena molto bassa, creando un incentivo a spezzare quel legame che, storicamente, aveva dato in fase d'indagine alcuni risultati: al di là della valutazione che su questi risultati si potesse formulare.

Adesso si mantiene quell'impianto. Si lascia sempre in condizioni il concusso di non essere aggredito e, quindi, di avere un incentivo a spezzare quel vincolo. Come ha detto il relatore, il Governo e la maggioranza ritengono sia un errore ritornare indietro, errore tra l'altro sanzionato e indicato dalla comunità internazionale.

Avevamo un'altra via, che valuteremo dopo: quella dell'agente sotto copertura, previsto dal nostro codice. Tale figura non deve essere demonizzata *a priori*, ma presenta molte controindicazioni, perché da molti attenti operatori viene fatto rilevare che l'utilizzo dell'agente sotto copertura, proprio nei reati di corruzione ha delle controindicazioni perché tende ad intervenire sull'effetto istigazione-induzione, rischiando, di fatto, di creare una condizione di opacità che, alla fine, sotto il profilo sia investigativo che processuale, possono paradossalmente creare condizioni di impunità.

Ecco perché la scelta di utilizzare l'istituto collaudato della premialità può innovare nella lotta alla corruzione e dare migliori risultati. Sia sul piano investigativo, infatti, sia sul piano processuale che giurisprudenziale, esiste un consolidato (formatosi nel nostro Paese nella lotta al terrorismo e nella lotta alla mafia) che può essere trasferito nella lotta alla corruzione per dare dei buoni frutti. Abbiamo accolto questi emendamenti appunto perché vanno in questa direzione e, quindi, voteremo a favore.

**PALMA (FI-PdL XVII).** Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

**PRESIDENTE.** Ne prendo atto e le do la parola.

**PALMA (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, siccome ho compreso che il senatore Caliendo voterà a favore di questo emendamento, io non voterò.

Mi rivolgo al signor Ministro perché voglio riprendere un passaggio della sua replica. Vede, signor Ministro, questa norma, indipendentemente dall'emendamento, disegna e individua in maniera chiara come il Governo, nell'agire nella materia specifica, abbia avuto all'orizzonte i sistemi corruttivi, ma non la corruzione o la concussione "routinarie".

Sostanzialmente, nel dover aggredire un fenomeno che non era casuale ed episodico (perché episodico e casuale è quel fenomeno che si ripete con riferimento a situazioni diverse), ma avendo a cuore i sistemi corruttivi che spesso si accompagnano alle grandi opere, il Governo ha pensato di inserire la legislazione premiale.

Questo risulta in maniera evidente dal testo, che in parte ripete la formulazione della legislazione premiale in tema di terrorismo e di criminalità organizzata, ma che sostanzialmente punta ad evitare che l'azione delittuosa venga portata ad ulteriori conseguenze: evidentemente ciò non riguarda quel reato istantaneo che è la corruzione o la concussione, nonostante le acrobazie della Cassazione. Il testo parla poi di assicurare la prova dei reati - e in un rapporto sinallagmatico la prova dei reati è molto semplice - ovvero di individuare gli altri responsabili. Cosa c'è di più, nel testo in esame? C'è anche il sequestro delle somme. È chiaro che l'avverbio «efficacemente», a cui faceva riferimento il relatore, non può essere considerato in termini assoluti, ma in termini relativi, rispetto al fatto concreto oggetto della fattispecie astratta. Ciò equivale a dire, signor Ministro, che nell'eventualità in cui il soggetto corruttore, attraverso le sue propalazioni, fa ottenere il sequestro della somma versata, magari indicando il conto estero su cui l'ha versata, sarà veramente difficile negare a quel corruttore la particolare circostanza attenuante che oggi prevediamo, perché sicuramente assicura il sequestro della somma e la sua condotta, in assoluto non efficace, è sicuramente efficace rispetto alla singola fattispecie.

Ho ascoltando il senatore Lumia, in una ricostruzione storica del passato, e per la verità sono rimasto fortemente perplesso, perché che io ricordi, nel 1992, all'epoca di Tangentopoli poche furono le condanne per corruzione, ma davvero tante furono quelle per concussione e anzi - se lo vogliamo dire fino in fondo - veniva favorito un dichiarare che puntasse verso la concussione, perché era il sistema e il modo per evitare la ricaduta, sotto il profilo della sanzione penale, che era propria della concussione. Con ciò voglio dire che quando siamo fuori dai sistemi corruttivi, ma anche quando siamo all'interno degli stessi, è il sicofante, è chi parla che sostanzialmente segna il percorso dell'indagine, dicendo, ad esempio: «È vero: ho dato del denaro ad un pubblico ufficiale, perché a ciò sono stato indotto o costretto dallo stesso pubblico ufficiale».

Allora, signor Ministro, se questo è vero - e credo sulla base dell'esperienza pregressa possa essere difficilmente smentibile - vediamo come queste norme vanno a concatenarsi l'una con l'altra. La dichiarazione dello pseudo-corruttore si sposterà sulla concussione, probabilmente non si riuscirà a dimostrare la concussione per costrizione, ma si dimostrerà la concussione per induzione - in fondo che cosa ci vuole? - e sulla pena prevista dal secondo comma dell'articolo 319-*quater* del codice penale, invero ridotta per il soggetto concusso, andrà ad incidere la forte diminuzione prevista dal testo in esame. Ciò vuole dire, signor Ministro, che l'errore di fondo di questo disegno di legge, ovvero aver immaginato una legislazione unica per i diversi tipi di corruzione, invece che immaginare una corruzione (e similari) - reato contro la pubblica amministrazione e una corruzione (e similari) - reato contro l'economia nazionale, porterà nella realtà a non vedere mai il corruttore in carcere.

E questo sia perché riuscirà in qualche modo a convincere dell'esistenza della concussione per costrizione sia perché, ove dovesse limitarsi alla concussione per induzione, la sua pena sarebbe evidentemente molto ridotta.

Questo è il vero problema del disegno di legge in esame. Credo che questo aumento di pena da un terzo a due terzi, destinato a valere per tutti i corruttori, sia davvero un fuor d'opera e non sia uno strumento utile a bloccare la corruzione. Che necessità ha il corruttore di accedere a quello che voi avete immaginato essere il patteggiamento condizionato, la restituzione del denaro per accedere al patteggiamento, se in ragione di questa norma, essendo sufficiente assicurare il sequestro del provento del reato, sfuggirà comunque al carcere avendo una diminuzione di pena di gran lunga maggiore rispetto a quella prevista in astratto dal patteggiamento?

Signor Ministro, non credo di sottoporre alla sua attenzione - sicuramente sbaglierò, ma se lo farò sarà in buona fede - questioni prive di senso giuridico o molto lontane dalla pratica giudiziaria di

questi ultimi anni. Il provvedimento andrà come andrà alla Camera, tuttavia, signor Ministro, da ex Ministro della giustizia le sarei grato, una volta calmata l'ondata propagandistica, se facesse una riflessione sul punto. Alla Camera potete ancora cambiare questo testo, potete ancora immaginare un sistema di contrasto alla grande corruzione più efficiente di quello che avete previsto e, ove mai dalla Camera dovesse provenire un testo in tal senso, stia tranquillo, signor Ministro, che come non abbiamo fatto ostruzionismo in questo ramo del Parlamento non lo faremo neanche nell'altro. Abbiamo infatti lo stesso interesse che ha lei, e che hanno tutti i senatori, a contrastare in modo serio il fenomeno della corruzione, ma a contrastarlo nel rispetto dei principi generali del nostro ordinamento, nel rispetto delle garanzie costituzionali di tutti i cittadini. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

**D'ASCOLA**, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**D'ASCOLA**, *relatore*. Signor Presidente, mi permetto di intervenire per sottolineare soltanto la contraddittorietà degli interventi dell'opposizione. Per un verso ci si preoccupa delle soglie minime della pena perché non compatibili con i trattamenti premiali. Poi però ci si lamenta delle circostanze attenuanti che rendono queste pene minime compatibili con i trattamenti premiali.

Mi rendo conto della difficoltà di argomentare su due versanti del tutto opposti pretendendo di fare opposizione su circostanze rispetto alle quali una scelta andrebbe fatta in una direzione o nell'altra. Tuttavia, credo sia impensabile offrire all'Aula opinioni contrarie - ripeto - rispetto a norme che oltretutto sono funzionali a risolvere quei problemi di adattabilità delle pene minime a situazioni che siano altrettanto minime.

Con questa premessa, credo intanto che questa norma sia funzionale, come dicevo nel mio precedente intervento, a determinare quell'incremento per le indagini che sfugge con riferimento alla punibilità dell'indebitamente indotto. Quindi è una norma funzionale anche a risolvere questo problema, lo dicevo allorquando esponevo le motivazioni della mia contrarietà ad emendamenti volti a sopprimere il secondo comma dell'articolo 319-*quater*.

Questa norma però è funzionale anche a risolvere il problema, come dicevo poc'anzi, di soglie edittali ritenute troppo elevate; ossia chi vorrà fruire di un trattamento conforme, o per meglio dire compatibile con le misure premiali, sa in anticipo che c'è la strada di un contributo fattivo e funzionale in maniera efficace a consentire l'incremento del patrimonio conoscitivo del pubblico ministero, quindi il sistema su questo versante si presenta razionale. Ci sono i riti alternativi, le circostanze attenuanti generiche e, in aggiunta, l'attenuante di una collaborazione che consente a chi sia stato individuato non soltanto di contribuire efficacemente alle indagini, ma tra l'altro di avere un trattamento sanzionatorio conforme a quella che potrebbe essere una misura premiale.

C'è da dire poi che si lamenta addirittura l'eccessività della riduzione della sanzione, quindi la contraddittorietà si manifesta anche su questo ulteriore versante, allorquando si sostiene che è eccessivo ridurre la pena fino a due terzi. C'è da osservare, e l'osservazione è solo di natura tecnica, che l'attenuante è determinata con riferimento al minimo «da un terzo», cioè non si può scendere al di sotto del terzo, e con riferimento al massimo non oltre i «due terzi»; poi però nello spazio intermedio tra un terzo e due terzi il giudice potrà dettagliare la riduzione del trattamento sanzionatorio all'importanza, all'efficacia ed alla proficuità della collaborazione, come anche alla gravità del fatto, che rimane, a prescindere dalla collaborazione. La norma quindi non è che dica che la pena è ridotta di due terzi, in modo che si possa dire che la riduzione è talmente imponente da imporre tra l'altro una riduzione obbligatoria al giudice, ma il minimo della riduzione che andava previsto è riferibile alla categoria delle circostanze comuni e ad effetto comune: «da un terzo», il massimo della riduzione di queste circostanze, ma poi spazia fino ai «due terzi», consentendo al giudice una determinazione in concreto corrispondente all'effettiva gravità del fatto, a prescindere dalla collaborazione.

**FALANGA** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FALANGA** *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per ritirare la mia firma dall'emendamento 1.342. Dopo l'intervento del senatore Palma, chi ha la capacità di ragionare si rende conto che il ragionamento del presidente Palma era corretto anche sotto il profilo squisitamente tecnico.

Per rispondere al relatore, senatore D'Ascola, dico semplicemente che l'adattabilità delle pene minime va immaginata nella determinazione delle pene minime, non attraverso un sistema di riduzione delle pene minime per effetto di un comportamento del soggetto imputato di questo reato nel corso del procedimento.

Credo quindi che i giudici debbano fare il loro lavoro, debbano individuare gli elementi di prova ed eventualmente sequestrare le somme, ma che non possano affidarsi, come per il passato è stato fatto, a chi va negli uffici di procura e, per evitare per sé la carcerazione, accusava gli altri.

Sulla base di questo ragionamento, non posso che ritirare la firma dall'emendamento 1.342 ed al più ritengo di dovermi astenere dal voto.

**GIARRUSSO (M5S).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**GIARRUSSO (M5S).** Signor Presidente, intervengo per dichiarare la posizione del Movimento 5 Stelle.

Abbiamo seguito la discussione ed apprezzato le posizioni espresse, ma nell'ottica del bilanciamento del potere sanzionatorio dello Stato, che deve comunque essere esercitato, al Movimento 5 Stelle sembra esagerata una riduzione che possa arrivare a due terzi della pena, che in concreto, partendo dai minimi e con tutti gli altri meccanismi del codice di cui ben conosciamo gli effetti, si ridurrebbe a niente.

Pertanto, la posizione del Movimento 5 Stelle su questo emendamento sarà motivatamente contraria.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro Orlando. Ne ha facoltà.

**ORLANDO, ministro della giustizia.** Signor Presidente, ci mette in un certo imbarazzo dover difendere un emendamento dai suoi proponenti. Questa condizione è abbastanza inusuale.

Tuttavia, ritengo che con l'emendamento in esame rafforziamo una indicazione contenuta nel testo, che non deriva, come ha sostenuto - a mio avviso forzando un po' la lettura della *ratio* del provvedimento nel suo insieme - il presidente Palma, dall'aver messo al centro della nostra attenzione la «corruzione di nuovo conio», o meglio quella che si è sviluppata attorno alle grandi opere, legata alla costruzione di reti che hanno una solidità e una diffusione consistenti. Essa deriva semplicemente dall'assunzione, all'interno del nostro ordinamento, compatibilmente con l'obbligatorietà dell'azione penale, di istituti che esistono in molti altri Paesi, che consentono di rompere il patto corruttivo. Ricordo che Paesi non sospetti dal punto di vista dell'adesione ai principi dello Stato di diritto, nei quali però non esiste l'obbligatorietà dell'azione penale, prevedono nella prassi forme di incentivo alla collaborazione con chi esercita l'azione penale che vanno ben oltre la proposta contenuta nell'emendamento in discussione.

Dopo di che, il presidente Palma ha posto incidentalmente un'altra questione, evidenziando che non abbiamo affrontato l'evoluzione del fenomeno corruttivo o forse l'abbiamo affrontata forzando l'impianto precedente, in questo modo snaturandolo. Ritengo non sia così. Ritengo che la flessibilità che ormai ha assunto il sistema, con l'introduzione del reato di induzione e con i meccanismi premiali, consenta di tener conto di questa evoluzione.

Tuttavia, voglio dirlo perché non vorrei lasciar cadere lo stimolo positivo dell'intervento del presidente Palma, ritengo si possa discutere di come si fronteggiano le reti corruttive, che non sono più la corruzione tradizionale e che forse neanche sono sempre sovrapponibili al fenomeno di associazione mafiosa, trattandosi di una dimensione di mezzo del fenomeno. Devo segnalare però che l'attività emendativa non è andata in questa direzione, neanche da parte del Gruppo del presidente Palma.

Si tratta di una discussione che, a mio avviso, andrebbe fatta tenendo insieme una serie di strumenti, che credo debbano essere messi tutti in relazione. Mi riferisco all'ipotesi di reato di corruzione tra privati, di cui stiamo attendendo una prima applicazione e il relativo consolidamento della giurisprudenza, ed al tema del traffico di influenze. Su questi reati ho chiesto al relatore ed alla Commissione di non incidere, perché su di essi stiamo attendendo di sapere quale sia l'applicazione della giurisprudenza e non possiamo cambiare una figura di reato prima ancora che sia stata applicata. Mi riferisco, altresì, ad una disciplina organica del sistema delle *lobby*, distinguendo dal campo penalistico.



Io credo che, se si facesse una discussione che tiene insieme questi elementi, si affronterebbe seriamente il sistema. Nelle condizioni date e sulla base dell'impianto tradizionale, io credo però che abbiamo introdotto alcuni elementi che consentono di tener conto di questa evoluzione, che è stata rapida e lo sarà ancora di più nei prossimi anni, perché sappiamo che i fenomeni criminali spesso evolvono molto più rapidamente della legislazione. Se quel tipo di fenomeni li vogliamo leggere e li vogliamo interpretare, credo che tenere insieme queste cose sia una condizione essenziale, alla quale non ci sottraiamo. Chiediamo tuttavia che questo argomento non sia utilizzato semplicemente per mettere in discussione il lavoro fatto fin qua, ma semmai per proporre un altro terreno di lavoro, che non comprometta l'approvazione rapida di questo provvedimento, ma che consenta di aprire un altro campo di lavoro e di individuare nuovi strumenti. *(Applausi del senatore Buemi)*.

**CALIENDO** *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, hanno già parlato per il suo Gruppo.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, avendo parlato il Governo...

PRESIDENTE. Lei è firmatario dell'emendamento. Ha facoltà di parlare per un minuto.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, siccome sono sempre onesto, ho molto apprezzato il discorso appena fatto dal Ministro. Signor Ministro, se l'avesse fatto in Commissione, forse si sarebbe potuto aprire uno spazio per una diversa collaborazione anche da parte dell'opposizione, con una valutazione seria, proprio in base ai principi che lei ha affermato e di quello che stiamo votando, anche sotto il profilo delle pene. Io sono convinto di quello che lei ha detto e, per questa ragione, sono intervenuto per ringraziarla, augurandomi che queste cose si dicano e si facciano per realizzare un accordo e un'unità e non nel momento in cui si tratta soltanto di acquisire dei consensi, come il mio, che poi non danno risultati.

**BARANI** *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Domando di parlare. *(Commenti dai Gruppi FI-PdL XVII e PD)*.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento. Quando interviene il Governo, da Regolamento la discussione è riaperta oppure no?

PRESIDENTE. Lei intanto ha la facoltà di parlare. Il Governo è intervenuto in risposta ad un intervento del Presidente della Commissione.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI))*. Quindi gli interventi sono riaperti oppure lo moduliamo a seconda dei casi? È un richiamo al Regolamento, quindi lei mi deve rispondere con esattezza. Io adesso non ho fatto un intervento, ma le ho chiesto se da Regolamento è riaperta la discussione oppure no.

**PRESIDENTE**. Il Ministro non ha fatto delle comunicazioni, quindi non si ritiene di aver aperto di nuovo la discussione.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Credo però che il punto politico sia importante.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione degli emendamenti in esame.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non insisto nella richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.341 (testo 2), presentato dai senatori Stefani e Centinaio, identico all'emendamento 1.342, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.  
*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.343.

**MALAN** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MALAN** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, questo emendamento, che ho già illustrato precedentemente, è volto a richiamare l'attenzione sul fatto che la corruzione a volte è anche generata da atteggiamenti dei pubblici uffici, che non fanno ciò che devono oppure lo fanno in tempi inenarrabili. Naturalmente una dazione può accorciare i tempi. E qui non si tratta di avere o non avere pazienza; a volte ci sono aziende che falliscono, perché pur avendo l'investimento pronto o realizzato, in assenza di bolli o timbri non possono arrivare agli incassi e di conseguenza falliscono. Quindi, è importante che ci sia questa controparte.

Vorrei ricordare che il fenomeno non può essere ridotto alla mera repressione o al mero aumento delle pene perché, a proposito di statistiche sulla corruzione, ogni giorno siamo martellati dai *media* (90 per cento, 102 per cento), ma - ripeto - è corruzione percepita. La domanda principale che viene fatta è: «Secondo voi, il Governo sta combattendo efficacemente il fenomeno della corruzione?» Non è neanche una percezione della corruzione, ma di ciò che fa il Governo. Ora, considerando l'antipolitica e l'antidemocrazia che tendenzialmente girano, qualunque cosa sia preceduta dall'espressione «secondo voi il Governo sta efficacemente» riceverà una risposta negativa da parte dei soggetti intervistati, specialmente se si tratta di giudicare l'operato di un Governo di parte politica avversa.

Ci sono statistiche assai più serie che non vengono fatte - ho trovato, però, riscontri solo in Paesi di nuova democrazia dell'Est europeo - sulla base della domanda, per esempio, «secondo te nel tuo Paese c'è la corruzione», perché altrimenti diverrebbero un sondaggio di opinione: è come dire se il Paese sia ben governato o no. La domanda che si fa, invece, è tesa a capire se la persona che sta rispondendo al sondaggio abbia concretamente ricevuto una richiesta di soldi o di altra utilità per ottenere un qualcosa che è un suo diritto; oppure se nel lavoro che fa abbia ricevuto la proposta di prendere dei soldi e in cambio fare qualcosa di contrario ai suoi doveri: questa è una statistica seria e dà risultati molto più attendibili.

Anni fa questa indagine è stata fatta anche in Italia da parte di un organismo internazionale e il risultato fu che all'incirca il 2,5 per cento degli italiani intervistati - naturalmente lo è fatto su un campione, perché non si possono intervistare 60 milioni di italiani - risposero che effettivamente, negli ultimi tre anni avevano ricevuto richiesta di tangenti per fare qualcosa contrario ai propri doveri, ovvero, dall'altra parte, che ad 1,5 milioni di persone era stato offerto denaro per compiere un qualche reato. Poi però si scoprì, secondo dati della Corte dei conti e del Servizio anticorruzione - parliamo di diversi anni fa, quando non c'era ancora l'Autorità anticorruzione - che le denunce per corruzione in un anno erano state 221 secondo la Corte dei conti e 104 secondo il Servizio anticorruzione. Evidentemente c'è qualche problema, data la diversità dei dati su numeri così piccoli. Tuttavia, prendiamo per buoni i dati della Corte dei conti: 221 denunce per corruzione e 219 per concussione su 1,5 milioni di persone che dicono di avere ricevuto quel tipo di richieste. Ora, al di là delle statistiche, dei famosi 60 miliardi di euro, dovremmo capire se davvero il fenomeno abbia interessato 1,5 milioni di persone, come loro dicono, oppure se si tratti di una lamentela generica; perché se da questo 1,5 milioni di intervistati togliamo il 90 per cento (che magari a sua volta riporta un fatto non personale, magari l'aver semplicemente sentito dire che si chiedono tangenti), restano 150.000 persone, solo 400 delle quali sporgono denuncia.

È qui, allora, che bisogna semmai cercare di lavorare. Bisogna tutelare chi si trova di fronte ad un pubblico ufficiale che chiede o fa capire, perché difficilmente si fa richiesta esplicita e diretta («dammi un *tot*, ed io farò questo»), ma verosimilmente si accampano le più elaborate ragioni burocratiche, legalistiche, amministrative e regolamentari per non dare ciò di cui si ha diritto, di volere qualcosa, mentre nel frattempo non si possono essere esercitare i propri diritti.

Evidentemente ci sono ancora troppi casi per cui si pensa che denunciare non serve a niente, perché c'è il rischio che chi denuncia finisca ancora più nei guai di colui che viene denunciato, perché a denunciare certi personaggi potenti c'è il rischio di finire male. È in questa direzione, semmai, che bisognerebbe agire. A questo tendeva il mio emendamento. Tuttavia, di fronte al parere contrario del relatore e al timore che non sia correttamente inserito dal punto di vista tecnico, lo ritiro.

**PRESIDENTE.** L'emendamento 1.343 è pertanto ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.344, presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, fino alle parole «dalla seguente:».

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.344 e l'emendamento 1.345.

Il relatore ed il rappresentante del Governo hanno chiesto la riformulazione dell'ordine del giorno G1.100. Senatore Caliendo, che cosa intende fare?

**CALIENDO** *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione, ma credo che si debba, brevemente illustrare questo ordine del giorno, che è stato presentato nel maggio 2014.

Riprendo il discorso del Ministro per dire che se tale discorso fosse stato fatto sulla base di tale ordine del giorno, probabilmente noi oggi saremmo in un'altra realtà. Dico questo perché il Ministro ha capito, nel dibattito che si è svolto in quest'Aula, che va riscritto il Libro II del codice penale, perché esistono nuove fattispecie, nuovi comportamenti e - è una considerazione che il Ministro ha accettato - una diversa valutazione degli appalti normali, delle grandi opere. Si tratta di una valutazione complessiva che non può prescindere da una riconsiderazione del Titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio) del codice penale.

Chiedo scusa se invado un campo non del tutto giuridico, ma essendo stato costretto per anni ad interessarmi dell'economia per gli effetti sulla giustizia, noi dobbiamo oggi preoccuparci anche dei comportamenti che interessano la giustizia ma che hanno un'influenza sull'economia nazionale. Credo sia giunto il momento di avere un Capo del codice penale dedicato ai delitti contro l'economia nazionale. Non c'entra né l'Europa né la necessità di copiare altri: c'entra il fatto che, a seguito delle norme cosiddette svuotacarceri, si è ridotta di gran lunga l'efficacia di deterrenza delle norme sui delitti contro il patrimonio che incidono sull'economia nazionale.

Dall'altro lato, noi assistiamo a un sistema del nostro Paese che è organizzato in società partecipate - non so quante migliaia, forse 8.000 - dagli enti locali. Ho letto con piacere che in Commissione è stato calendarizzato il disegno di legge presentato dal senatore Zanda sulla riforma del sistema degli appalti. Senatore Zanda, non ho ancora letto il suo testo, ma ricordo che vent'anni fa, sostenendo l'accusa in uno dei procedimenti di Mani pulite, sostenni che era necessario addivenire a una riscrittura delle regole degli appalti, in particolare sulle revisioni in corso d'opera. Esistono due possibilità di corruzione: o la revisione in corso d'opera la sottoponiamo alle stesse regole che disciplinano le gare d'appalto, oppure decidiamo che non può andare oltre certe soglie economiche. È lì, infatti, che si annida il cancro.

Badate, noi abbiamo necessità di trasparenza nel sistema economico. Ho presentato, come vedremo, alcuni emendamenti per quanto riguarda la trasparenza (alcuni sono stati già accolti dal Governo in Commissione e altri mi auguro siano accolti in questa sede), ma è evidente che dobbiamo garantire, attraverso un controllo preventivo, l'intervento di autorità che possa evitare che si verifichino fatti di rilevanza penale.

Non so quanti di voi abbiano frequentato - come ho fatto anche io - il Centro per la riforma dello Stato, che era il centro di elaborazione culturale e politica del vecchio Partito Comunista. Nel Centro per la riforma dello Stato si discuteva e si sosteneva che la nostra Costituzione è fondata sul sistema dei controlli. È solo sul sistema dei controlli che si fonda la nostra democrazia. Ma questo sistema dei controlli deve essere rapportato alle sanzioni e alle norme incriminatrici dal punto di vista penale.

Come può andare avanti un sistema economico se è aggredito dalle norme che riguardano i diritti contro il patrimonio, che non hanno più alcuna efficacia di deterrenza? Poi arriviamo anche alla follia di due carabinieri che fanno rapine: probabilmente la situazione economica di alcune famiglie porta anche a queste follie. Ma guardiamo alla realtà economica del nostro Paese. Parliamo del piccolo spaccio, signor Presidente, che è aumentato enormemente negli ultimi due anni e rispetto al quale non vi è più un arresto. Il piccolo spaccio - mi insegnate - riguarda anche dieci grammi di cocaina o di eroina, perché così la giurisprudenza ha ritenuto di stabilire.

Rispetto a questo sistema, dobbiamo procedere con un minimo di valutazione globale, che riguardi tutta la situazione. Il discorso che ha fatto poco fa il Ministro ci porta a dire che forse abbiamo ragionato diversamente in Commissione e nessuno ci ha seguito.

Oggi noi, da un lato, sollecitiamo la definizione di norme che abbiano pene adeguate alla gravità del fatto per quanto riguarda i piccoli commercianti o la corruzione per qualche migliaia di euro e, dall'altro, invece, chiediamo non solo pene più severe, ma anche un sistema di controllo effettivo sulle società partecipate, ma anche su quelle pubbliche.

Signor Presidente, ho apprezzato - non so quanti di voi l'abbiano già letto - il documento che è stato redatto ieri dall'Autorità anticorruzione e dal Ministero dell'economia e delle finanze in materia di rielaborazione delle regole per le società pubbliche, anche non partecipate, in cui è espressa l'indicazione di applicare le norme dal comma 15 al comma 36 della legge Severino che riguardano la trasparenza. Mi auguro che, quando discuteremo gli emendamenti, ci sia un comportamento conseguente.

Come dicevo, accolgo la riformulazione, però, signor Vice Ministro (richiamo la sua attenzione dato che il Ministro è assente), per quello che ho appena detto mi auguro che «valutare l'opportunità» non significhi solo dare un contentino, una caramella ad un bambino discolo. Mi auguro che il Governo voglia davvero aprire un confronto serio su questi argomenti, perché solo allora noi potremo dire di aver fatto il nostro dovere, cioè di aver contribuito non a mettere in galera le persone, dato che non serve, ma a riformare un sistema penale in coerenza con le nostre finalità e, allo stesso tempo, ad offrire un contributo serio all'economia nazionale. Credo che in quest'Aula vi siano almeno 30 senatori più bravi di me in materia di economia che possono condividere ed eventualmente meglio motivare quello che ho appena detto.

**FALANGA (FI-PdL XVII).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FALANGA (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, la riformulazione suggerita dal Governo, che io non ritengo di accettare, per la verità non è di poco conto. Sostanzialmente si chiede di eliminare il termine «modificato». Ora, se il Governo è convinto di intervenire per operare una giusta distinzione tra i reati di corruzione che vanno ad incidere sull'economia nazionale del Paese e i reati di corruzione "comuni", che non hanno questo impatto così forte, mi domando perché sopprimere la parola «modificato» laddove, nel corso dell'esame di questo provvedimento, anche alla Camera, potrebbe intervenire inserendo questa, a nostro avviso necessaria, modifica del testo.

Ora accettare il principio ed esprimere un parere favorevole su questo ordine del giorno, che chiude le porte ad ogni modifica, mi domando che cosa significhi. Perché mai il Governo accetta l'invito di integrare il testo e non già di modificarlo? Che cosa significa integrare? Non è sufficiente per me per cui, per quanto mi riguarda, non accetto la riformulazione del Governo.

**PRESIDENTE.** Senatore Falanga, la riformulazione dell'ordine del giorno G1.100 è stata accettata dal senatore Caliendo che è il primo firmatario di tale ordine del giorno. Lei, coerentemente con quello che ha detto, può ritirare la firma dall'ordine del giorno.

**FALANGA (FI-PdL XVII).** Signor Presidente, chiedo di ritirare la firma dell'ordine giorno G1.100 e chiedo se non sia nelle mie facoltà mantenere un altro ordine giorno, a mia firma, e sottoporlo al voto dell'Aula.

**PRESIDENTE.** No, senatore Falanga, non è nelle sue facoltà.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

**MALAN (FI-PdL XVII).** Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 1, nel testo emendato.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Onorevoli colleghi, la Presidenza, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, dichiara improponibili gli emendamenti 3.0.304, 5.0.302, 7.0.301, 7.0.302, 7.0.303, 7.0.304, 7.0.305,

7.0.306, 9.322, 9.322a, 11.0.300, 11.0.301, 11.0.302 e 11.0.309 che recano disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge in esame.

Risultano altresì inammissibili l'emendamento 4.0.303, in quanto privo di portata modificativa, nonché le proposte 1.0.305, 1.0.306, 1.0.307, 1.0.308, 1.0.309 e 1.0.310.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.300, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.0.304.

**BUCCARELLA (M5S).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BUCCARELLA (M5S).** Sull'emendamento 1.0.304 è intenzione del mio Gruppo di proporre la trasformazione in ordine del giorno. Vedo però che il Ministro in questo momento non è in Aula.

PRESIDENTE. C'è il Vice Ministro.

**BUCCARELLA (M5S).** Ho avuto modo di rapportarmi con il Ministro prima e non so se il Vice Ministro sia a conoscenza delle valutazioni. Presidente, chiedo di accantonarlo.

PRESIDENTE. La sua richiesta qual è?

**BUCCARELLA (M5S).** È di trasformarlo in ordine del giorno con una riformulazione per la quale è opportuno che il Ministro sia presente. Intanto che il Ministro torna in Aula e che lei decida sull'accantonamento, rilevo che c'è un errore materiale nel titolo dell'emendamento, che dovrebbe essere: «(Operazioni sotto copertura)». Le parole: «e agente provocatore» sono da ritenersi cassate perché non c'è la disciplina dell'agente provocatore in questo emendamento del quale stiamo per chiedere la trasformazione in ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Dispongo l'accantonamento degli emendamenti 1.0.304 e 1.0.303.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.301.

**RICCHIUTI (PD).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**RICCHIUTI (PD).** Dato che la prima parte del mio emendamento è quasi identica a quella dell'emendamento 1.0.304 del collega Buccarella, chiederei anch'io una trasformazione in ordine del giorno, se il Ministro o il Vice Ministro sono favorevoli.

**PRESIDENTE.** A questo punto dispongo l'accantonamento dell'emendamento 1.0.301, nonché dell'emendamento 1.0.302.

Gli emendamenti 1.0.305, 1.0.306, 1.0.307, 1.0.308, 1.0.309 e 1.0.310 sono inammissibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl)).** Signor Presidente, ho presentato alcuni emendamenti sull'articolo 2, che modifica l'articolo 317 del codice penale in materia di concussione.

Poc'anzi il senatore Malan ha tenuto una bella disquisizione, anche con dati statistici (riportando quindi numeri e concretezza, e non parole), allorché ci diceva che sono appena 221 le denunce per atti corruttivi e 104 quelle riguardanti la concussione. Con ciò voglio dirvi che, in effetti, questa grande epidemia non è sentita.

Nel suo intervento - che condivido - il collega Malan ha citato, senza ovviamente rivelare la fonte, la Commissione costituita presso il Ministero della funzione pubblica dal ministro Patroni Griffi nel

2012, durante il Governo Monti che portò a quella famosa e inapplicata (o applicata solo per in certi versanti) legge Severino.

Il collega Malan riferiva come il ministro Patroni Griffi, in questa Commissione, affermasse che forse bisognava andare a studiare i ritardi nel definire le pratiche amministrative. Egli parlava del cattivo funzionamento degli appalti pubblici, dell'inadeguatezza, se non addirittura della inutilità, di alcune opere pubbliche, dell'inadeguatezza di certi servizi pubblici e della inappropriatezza di certe forniture pubbliche. Tutto questo non portava a quella cifra di appena 100 milioni in tre anni, ma portava alla cifra di oltre 300 miliardi in tre anni. La proporzione (o la sproporzione) è sotto gli occhi di tutti.

Cari colleghi, voi non volete intervenire su questo sperpero di denaro pubblico, sulla vischiosità, sulla farraginosità, sulla burocrazia inutile e sui 1000 passaggi. Voi non sapete che un cittadino che deve avviare una attività ha bisogno di autorizzazioni comunali, dalla provincia, dalla regione, dalla commissione VIA.

Poi, però, per l'Alta velocità in Val di Susa, un comitato di venti persone, munite di un cartello, blocca tutto e fa intervenire migliaia di agenti pubblici distolti dall'attenzione dei fatti criminali e di terrorismo che stanno toccando Paesi vicini a noi: dalla Francia, al Belgio, all'Olanda, alla Tunisia. Basta un cartello per bloccare tutto! E poi ci domandiamo perché gli investitori stranieri non vengono a investire in Italia, quando c'è un Parlamento che fa queste inutili leggi!

Le vere leggi che dobbiamo fare sono quelle di interesse sociale: sono quei ponti che vengono fatti senza strade di accesso. Sono quelle strade che finiscono nei fiumi che non hanno più ponti. Sono quelle opere che vediamo in certe trasmissioni televisive (come «Striscia la notizia»), che a volte fanno delle indagini e dei servizi che scoprono queste inutilità.

**PRESIDENTE.** Senatore Barani, la richiamo al tema dell'emendamento 2.300, che chiede la soppressione dell'articolo 2, contenente una nuova formulazione dell'articolo 317 del codice penale, riguardante la concussione.

**BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Signor Presidente, ella avrà visto che io ho presentato altri emendamenti all'articolo 2. Li sto illustrando tutti in un unico intervento, proprio per non sottrarre tempo prezioso ai lavori dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Si attenga al tema.

**BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Mi ha detto che sarei dovuto intervenire solo sull'emendamento soppressivo, ma facevo notare che ce ne sono altri che lei, forse per una svista, non aveva notato.

**PRESIDENTE.** Non è una svista, seguiamo un ordine nell'illustrazione.

**BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)*). Ho detto che li illustro tutti.

Quindi, signor Presidente, tornando sulla concussione mi chiedo come sia possibile che in una Regione - vicino a me è il senatore Gibiino e quindi prendo ad esempio la Sicilia - ci sia un Governatore che deve 120 milioni ad un'unica azienda da quattro anni, la cito, la Engineering. Come fa quest'azienda a sopravvivere? Come fa a non fallire? È questo che ci dobbiamo domandare. Ho fatto un esempio, ma ne potrei fare altri per il Lazio, la Campania, la Toscana, la Liguria e la Lombardia.

È su altre questioni che c'è un'epidemia, un vuoto normativo, che si realizzano i malaffari, con appalti che non servono a nulla perché è permessa l'iscrizione solo a certe ditte amiche. È lì che bisogna andare a vedere. Tutto è regolare, non vengono pagati pizzi: peccato però che l'opera non serva a nulla, caro senatore Falanga. Lì c'è il danno, la corruzione, la concussione e il peculato, c'è di tutto e di più.

Certamente parliamo di un reato di grande interesse sociale e qui, nel tempio della democrazia, sento mercanti che bisognerebbe cacciare: ma faccio finta di non sentire perché non sono Cristo e ovviamente non ho la frusta per cacciarli. Quindi, in maniera provocatoria, attraverso emendamenti allegorici, provocatori, poi dichiarati inammissibili, ho cercato di sensibilizzare sul tema e ho detto perché non li frustiamo. Potremmo tornare alla legge Pica del 1863, perché se paragoniamo la concussione e la corruzione al brigantaggio di quei tempi, come previsto nell'editto di Vittorio Emanuele II, li possiamo portare in piazza e fucilarli. Ma essendo un garantista non auspico la morte del reo. (*Commenti dal Gruppo del PD*). Oppure potremmo istituire tribunali speciali, dove è

sperabile vadano, così come che chi è affetto da una certa malattia ortopedica non vada dal ginecologo.

Concludo, signor Presidente, affermando che la dose, quindi la sanzione... *(Il senatore Cioffi mima il gesto di iniettare droga nell'avambraccio)*. C'è qualcuno che si sta drogando. *(Commenti dai Gruppi M5S e PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Barani, la prego di non rivolgersi ai suoi colleghi in questo modo e anche di non illustrare emendamenti dichiarati inammissibili.

BARANI *(GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl))*. Sono pronto a fare anche l'analisi del capello e credo che se venisse fatta ne troverebbero tanti positivi. Io sarei negativo sicuramente. È una sfida. Vieni che ti faccio vedere il tuo capello. Forse la dose, quando è troppa, fa questi scherzi. Mi riferisco alla dose sanzionatoria, lungi da me riferirmi ad altri tipi di dose. Guardate che un centimetro cubo di potassio in vena non è come un centimetro cubo di acqua distillata. Con il potassio si muore e noi con queste leggi facciamo morire il Paese. Signor Presidente, se prendo il *pusher* lo picchio, perché l'ha tagliata male. *(Reiterati commenti dai Gruppi PD e M5S)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrarti.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**D'ASCOLA**, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2.

**COSTA**, *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

**PRESIDENTE**. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.300.

GAETTI *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.300, presentato dal senatore Barani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.301, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

**LUMIA** *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 2.301.

**BUCCARELLA** *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Lo faccio mio.

**MUSSINI** *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto-MovX*). Signor Presidente, essendo fra i firmatari dell'emendamento 2.301, chiedo che non sia ritirato.

PRESIDENTE. Come lei sa, la disponibilità è del primo firmatario.

MUSSINI (*Misto-MovX*). In questo caso, lo faccio mio e ne chiedo la votazione.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Non insisto nella richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.301, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, successivamente ritirato e fatto proprio dai senatori Buccarella e Mussini.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.302, presentato dai senatori Stefani e Centinaio.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.303, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Non insisto nella richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.303, presentato dal senatore Barani.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.304.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiederei una riflessione su questo emendamento, magari per una eventuale riformulazione, perché in fin dei conti esso prevede un'ipotesi aggravata di concussione, ove la concussione venga posta in essere da un appartenente all'ordine giudiziario. Mi permetto di ricordare a tutti che si configura un'ipotesi più grave ed autonoma di corruzione ogni qualvolta quella corruzione viene posta in essere da un appartenente all'ordine giudiziario. Poiché credo che nel nostro codice vi debba essere una simmetria, così come prevediamo un'ipotesi aggravata (la corruzione in atti giudiziari) in quanto commessa da un appartenente all'ordine giudiziario, non credo che si possa liquidare così facilmente, al di là della formulazione, un emendamento che tende ad instaurare una figura simile con riferimento al più grave reato di concussione.

Se il relatore ed il Governo sono d'accordo, probabilmente sarebbe opportuno, tanto più che ci stiamo avviando alla conclusione, accantonare questo emendamento, anche per consentire, se del caso, delle riformulazioni e per approfondire la materia, perché oggettivamente vi sarebbe un vuoto. Per la corruzione sì e per la concussione no.

PRESIDENTE. Il relatore mantiene il parere contrario?

D'ASCOLA, *relatore*. Il relatore ovviamente non è contrario all'accantonamento, ma il parere contrario sull'emendamento è ribadito.

COSTA, *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.



**BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl)*). Signor Presidente, abbiamo avuto modo di parlare della corruzione in atti giudiziari e, quindi, dei giudici corrotti ed il Governo ha ritenuto, con il relatore, di aumentare la pena. Ovviamente, io ho votato contro su quel punto all'articolo 1.

Per il giudice che corrompe si aumenta la pena e per quello che è oggetto di concussione, per il giudice concussore, no. Essere concussore è qualcosa che al giudice permettiamo. Questa maggioranza, cioè, ritiene la concussione meno grave della corruzione e, quindi, un giudice che corrompe paga pegno con l'aggravante e il concussore no, proprio per invogliarlo.

Perché questa differenza? Che logica ha? Quale principio giuridico può far ritenere diversi due reati, entrambi di allarme sociale, commessi da chi amministra la giustizia, dall'imbuto finale che deve giudicare e che agisce per fini suoi personali?

Vi è un principio costituzionale di uguaglianza, per il quale siamo tutti uguali di fronte alla legge e, quindi, per chi è a prendere quelle decisioni, sia nella corruzione che nella concussione, devono essere previste due aggravanti, altrimenti dobbiamo togliere l'aggravante in caso di corruzione.

Non è possibile stabilire livelli di gravità o tenuità di reati che sono di allarme sociale perché abbiamo visto che, in effetti, mentre i casi di corruzione sono 227, quelli di concussione sono solamente 104 per cui il Parlamento e questa maggioranza possono non tenerli in considerazione.

E poi, una volta che abbiamo trovato il giudice concusso o corrotto, lo reinseriamo a giudicare? Lo rimandiamo ad emettere sentenze o ad indagare? Al chirurgo che sbaglia l'operazione e fa morire il paziente tolgono il bisturi e lo mandano a lavorare. (*Commenti dal Gruppo M5S*). I rumori nel tempio della democrazia! (*Commenti dei senatori Bulgarelli e Cioffi*). No, sono medico.

Presidente, mi stanno disturbando!

PRESIDENTE. Senatore, si avvii a concludere.

**BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl)*). Termino, signor Presidente. Il Governo non l'ha voluto accantonare. Il coraggio, come diceva il Manzoni... Si può citare ancora? Non lo so. Il presidente Renzi dice che il Manzoni si può citare a volte no e a volte sì.

PRESIDENTE. La prego di concludere!

**BARANI** (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl)*). Il Manzoni diceva che il coraggio o lo si ha o non lo si ha e qui la maggioranza ha coraggio solamente per la demagogia e per un falso populismo, e non certamente per fare ciò che ci hanno permesso e detto di fare i Padri costituenti, ai quali in questo momento non facciamo sicuramente un buon servizio.

È per questo motivo che invito i colleghi a votare favorevolmente all'emendamento 2.304.

**CALIENDO** (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CALIENDO** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, inviterei il senatore Barani a ritirare l'emendamento 2.304.

Guardate, c'è già l'interdizione perpetua.

PRESIDENTE. Senatore Barani, lei vuole ritirare l'emendamento?

**CALIENDO** (*FI-PdL XVII*). Però, signor Presidente, mi faccia spiegare il perché.

PRESIDENTE. No, scusi, ma non possiamo continuare così. Il senatore Barani ha appena rafforzato il suo emendamento illustrandolo e lo invitiamo a ritirarlo?

**CALIENDO** (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, l'aumento della metà porta ad una pena minima di nove anni e ad una pena massima di diciotto anni. Il che vuol dire - e lei me lo insegna - che anche

con le attenuanti generiche si sta sempre al di sopra dei cinque anni, e con i cinque anni scatta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

PRESIDENTE. Ma qui è un problema di pena. Non siamo in tema di interdizione, che è una pena accessoria. Mi scusi se mi intrometto, senatore Caliendo.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Allora chiedo al senatore Barani di ritirare l'emendamento 2.304. Avrei visto molto meglio, in una normativa disciplinare, la previsione di un'ipotesi di destituzione (tipica per un magistrato), trattandosi di peculato.

PRESIDENTE. Questo esiste già.  
Senatore Barani, vuole ritirare l'emendamento 2.304?

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl)*). No, signor Presidente.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Però ha già parlato, senatore Palma.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, io non ho fatto una dichiarazione di voto, ma ho semplicemente posto un problema. Anche il senatore Caliendo si è limitato a chiedere al senatore Barani il ritiro dell'emendamento. Molto sinteticamente, voglio dire una cosa semplice, esprimendo il voto favorevole del mio Gruppo.

Insomma, mi dovete spiegare una cosa: per quale ragione, se la corruzione riguarda un giudice, la pena viene aumentata, perché diversa è la pena per la corruzione in atti giudiziari rispetto alla corruzione normale, e invece per la concussione la pena deve essere assolutamente uguale, anche quando la concussione viene fatta dal giudice? Non riesco a comprendere la ragione per la quale aggraviamo il reato di corruzione e non aggraviamo il più grave reato di concussione, quando sostanzialmente la vita di una persona è esattamente nelle mani di quel giudice che va a chiedere i soldi. È per questo che avevo chiesto un accantonamento.

Ora lasciamo perdere la questione dell'interdizione perpetua; qui la cosa interessante è che c'è un aumento di pena della metà. Allora voglio dire una cosa: ma davvero voi ritenete che non possa esistere un giudice concussore, pur esistendo un giudice corrotto? Ma che legislazione stiamo facendo?

Quindi, non essendo possibile un accantonamento, mi auguro che il senatore Barani voglia togliere almeno l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, perché questa parte è superata dalla disciplina generale. Se restano le parole «Se il fatto è commesso da un giudice o un pubblico ministero la pena della reclusione è aumentata della metà», il Gruppo di Forza Italia voterà a favore.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl)*). Signor Presidente, vorrei presentare una riformulazione dell'emendamento 2.304, eliminando le parole: «ed è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.304 (testo 2), presentato dal senatore Barani, fino alle parole «è aumentata». (*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.304 (testo 2) e l'emendamento 2.305.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2, sul quale è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Chiedo al prescritto numero di senatori di appoggiare tale richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*Omissis*

La seduta è tolta *(ore 13,42).*

## Allegato A

### DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio (19-657-711-810-846-847-851-868)

*Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:*

Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio (n. 19)

Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio (n. 657)

Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio (n. 711)

Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura (n. 810)

Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio (n. 846)

Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio (n. 847)

Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato (n. 851)

Disposizioni in materia di falso in bilancio (n. 868)

### ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

#### Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO, NONCHÉ ULTERIORI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE E ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

#### Art. 1.

#### **Approvato nel testo emendato**

*(Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

b) all'articolo 32-quinquies, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;

c) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»;

d) all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;

e) all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;

f) all'articolo 319-ter:

1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;

2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»;

g) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»;

h) all'articolo 323-bis:

1) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti».

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 1.1

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO

#### **Respinto**

Sopprimere l'articolo.

### 1.300

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

#### **Respinto**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Assenza di sinallagma e sinallagma illecito*). - 1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 317. - (*Concussione*). - Al di fuori dei casi di cui agli articoli 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis, 322-ter, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, con la minaccia di un danno grave alla persona o al patrimonio avanzata abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni".

2. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 318. - (*Scambio corruttivo*). - Chiunque prenda parte allo scambio tra un atto di una pubblica amministrazione e denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Lo scambio di cui al primo comma ha luogo anche quando non vi è stata la corresponsione di danaro od altra utilità, purché vi sia stata l'accettazione della sua promessa.

Lo scambio di cui al primo comma ha luogo anche quando la corresponsione o la sua promessa non sono diretti al responsabile dell'atto, ma ad un terzo. Non è punibile lo scambio in cui il terzo unico destinatario è, per espressa previsione di legge, l'amministrazione che emana l'atto o il fisco.

Lo scambio di cui al primo comma ha luogo anche quando il responsabile del procedimento amministrativo autorizza, invita o propizia la controparte a rivalersi della corresponsione sulla pubblica amministrazione, sulla fiscalità generale, sulla collettività o su singole categorie di cittadini utenti, mediante l'innalzamento indebito di prezzi, tariffe, parcelle o altri emolumenti. Equivale ad autorizzazione l'omesso controllo da parte del responsabile del procedimento che intenzionalmente non operi per impedire gli esborsi indebiti di cui al primo periodo. In difetto della condotta commissiva od omissiva di cui al primo e secondo periodo, si applica alla controparte l'articolo 46, primo comma, laddove dimostri che ha commesso il fatto per esservi stata costretto, mediante violenza fisica o morale, od in virtù del ruolo intimidatorio in concreto esercitato dal responsabile del procedimento amministrativo, a cui non poteva resistere o comunque sottrarsi.

Al responsabile del procedimento amministrativo, di cui ai commi terzo e quarto, equivale il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle cui funzioni l'atto è emanato. Analoga parificazione opera per la persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato, ma in tal caso le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

3. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 319. - (*Circostanze attenuanti*). - La pena è diminuita di un terzo se il fatto di cui al all'articolo 318 è effettuato per un atto d'ufficio o del servizio già compiuto dal responsabile del procedimento, dal pubblico ufficiale o dalla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato".

4. L'articolo 320 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 320. - (*Circostanze aggravanti*). - La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 318 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene".

5. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 321. - (*Scambio corruttivo in atti giudiziari*). - Se i fatti indicati nell'articolo 318 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".

6. L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 322. - (*Istigazione allo scambio corruttivo. Tentativo*). - Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti al responsabile del procedimento amministrativo, al pubblico ufficiale od all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo:

a) a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 318, ridotta di un terzo;

b) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 318, ridotta della metà.

Si applicano invece gli articoli 56 e 318 se il fatto ivi previsto è comunque avvenuto tra due o più persone, diverse dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato o dal responsabile del procedimento.

La pena di cui al primo comma si applica al responsabile del procedimento, al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per dar luogo allo scalnbio di cui all'articolo 318, quando la sollecitazione non sia accettata dal privato".

7. L'articolo 322-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 322-bis. - (Peculato, scambio corruttivo e istigazione allo scambio corruttivo di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri). - Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 321; si applicano anche:

1) ai membri della Commissione dell'Unione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'Unione europea;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione europea;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione europea;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione europea e che disciplinano il suo funzionamento;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni dell'articolo 322 si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

8. L'articolo 322-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 322-*ter*. - (*Confisca*). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 321, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 322, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-*bis*, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-*bis*, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato".

9. All'articolo 317-*bis* del codice penale, le parole: "319 e 319-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "318 e 321".

10. Gli articoli 319-*bis*, 319-*ter* e 319-*quater* del codice penale sono abrogati.».

*Conseguentemente:*

*sopprimere l'articolo 2;*

*all'articolo 3 sostituire le parole: «articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis» con le seguenti: «articoli 314, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis e 322-ter» e le parole: «di cui all'articolo 319-ter» con le seguenti: «di cui all'articolo 321»;*

*all'articolo 5 sostituire le parole: «articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis» con le seguenti: «articoli 314, 317, 318, 319, 320, 321, 322 e 322-bis»;*

*all'articolo 6 sostituire le parole: «articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis», con le seguenti: «articoli 314, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis».*

### **1.301**

**DAVICO**

#### **Respinto**

Al comma 1, prima della lettera a) inserire la seguente:

*«0a) All'articolo 29 il primo comma è sostituito dal seguente:*

*"L'interdizione perpetua dai pubblici uffici consegue alle condanne all'ergastolo o alla pena della reclusione non inferiore a cinque anni. La condanna alla reclusione non inferiore a due anni per uno dei delitti previsti e dal Libro II, titolo II, capo I comporta parimenti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per gli altri delitti la condanna alla pena della reclusione non inferiore a tre anni comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque"».*

### **1.302**

**BARANI**

#### **Respinto**

Al comma 1, sopprimere le lettere da a) a g).

### **1.6**

**CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO**

#### **Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

### **1.303**

**BARANI**

#### **Id. em. 1.6**

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

### **1.304**

**STEFANI, CENTINAIO**

#### **Le parole da: «Al comma 1» a: «segunte:» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei»

### **1.10**

**CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO**

#### **Precluso**

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattro».

### **1.305**

**CASSON, LUMIA, LO GIUDICE, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, TONINI**

#### **Respinto (\*)**

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

*«a-bis) all'articolo 32-quater, secondo comma, dopo le parole: "416, 416-bis, 437," inserire le seguenti "449,"».*

---

(\*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Buccarella

### **1.306**

**CAPPELLETTI, BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTI, CIOFFI**

#### **Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

*«a-bis) All'articolo 32-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione"» .*

### 1.13

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO

#### Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

### 1.307

BARANI

#### Id. em. 1.13

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

### 1.308

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

#### Respinto (\*)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) All'articolo 32-*quinquies*, le parole : "per un tempo non inferiore a tre anni" sono soppresse».

---

(\*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Cappelletti

### 1.309

CASSON, LUMIA, LO GIUDICE, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, TONINI

#### Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-*bis*) All'articolo 35, comma 2, sostituire le parole: "quindici giorni" con le seguenti: "tre mesi" e le parole: "due anni" con le seguenti: "tre anni"».

### 1.310

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO, CIOFFI

#### Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 157, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini sono altresì raddoppiati per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis*"».

### 1.311

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTO, CIOFFI

#### Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i reati di cui di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter*"».

### 1.312

CASSON, LUMIA, LO GIUDICE, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, TONINI, PUPPATO

#### Respinto (\*)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 157, dopo il sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente: "In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale"».

---

(\*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Cappelletti

### 1.313

CASSON, LUMIA, LO GIUDICE, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, TONINI, PUPPATO

#### Respinto (\*)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 157, dopo il sesto comma, aggiungere, in fine, il seguente: "In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di primo grado"».

---

(\*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Cappelletti



**1.314**

[BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [GIROTTA](#), [CIOFFI](#)

**Ritirato**

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) All'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: "articolo 99, secondo comma," sono inserite le seguenti: "nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis,"».

**1.315**

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#), [STEFANO](#), [URAS](#)

**Ritirato**

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: "articolo 99, secondo comma," sono inserite le seguenti: "nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis,"».

**1.316**

[MUSSINI](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BIGNAMI](#)

**Ritirato**

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: "articolo 99, secondo comma," sono inserite le seguenti: "nonché per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis,"».

**1.19**

[CALIENDO](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

**1.317**

[BARANI](#)

**Id. em. 1.19**

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

**1.318**

[STEFANI](#), [CENTINAIO](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dieci anni e sei mesi» con le parole: «dodici anni».

**1.319**

[BARANI](#)

**Id. em. 1.22**

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

**1.22**

[CALIENDO](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

**1.320**

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [CIOFFI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «da uno a sei anni» con le seguenti: «da quattro a otto anni».

**1.321**

[CALIENDO](#), [MALAN](#), [FALANGA](#), [CARDIELLO](#)

**Respinto**

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

**1.322****BARANI****Id. em. 1.321**

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

**1.323****CALIENDO, MALAN, FALANGA (\*), CARDIELLO****Respinto**

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «da sei a dieci anni» con le seguenti: «da quattro a dieci anni».

---

(\*) Firma ritirata in corso di seduta

**1.324****CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTI, CIOFFI****Le parole da: «Al comma 1» a: «dodici anni»;» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «dodici anni»;

b) alla lettera g) sostituire le parole «dieci anni e sei mesi», con le seguenti: «dodici anni».

**1.325****STEFANI, CENTINAIO****Precluso**

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «dodici anni».

**1.326****CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO****Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

**1.327****BARANI****Id. em. 1.326**

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

**1.328****CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO****Respinto**

Al comma 1, lettera f), al n. 1), sostituire le parole: «da sei a dodici anni» con le seguenti: «da quattro a dodici anni».

**1.329****STEFANI, CENTINAIO****Respinto**

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire la parola: «sei» con la seguente: «otto».

**1.330****CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO****Respinto**

Al comma 1, lettera f), al n. 2), sostituire le parole: «da sei a quattordici anni» con le seguenti: «da cinque a quattordici anni».

**1.331****CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO****Respinto**

Al comma 1, lettera f), al n. 2), sopprimere le parole da: «e le parole» fino alla fine del numero 2).

**1.332****STEFANI, CENTINAIO****Respinto**

Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dodici».

### 1.333

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

#### Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

### 1.334

BARANI

#### Id. em. 1.333

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

### 1.335

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

#### Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «da sei a dieci anni e sei mesi» con le seguenti: «da tre anni a dieci anni».

### 1.336

CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI

#### Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 319-*quater*, il secondo comma è abrogato».

### 1.337

CAPPELLETTI, PUGLIA, CIOFFI

#### Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 319-*quater*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è ridotta fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite"».

### 1.338

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTI, CIOFFI

#### Le parole da: «Al comma» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 323, primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"».

### 1.339

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTI, CIOFFI

#### Precluso

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 323, primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque"».

### 1.340

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

#### Respinto

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 1.

### 1.341

STEFANI, CENTINAIO

#### V. testo 2

Al comma 1, lettera h), numero 1, sostituire le parole: «da un terzo alla metà» con le parole: «fino a due terzi».

### 1.341 (testo 2)

STEFANI, CENTINAIO

#### Approvato

Al comma 1, lettera h), numero 1, sostituire le parole: «da un terzo alla metà» con le seguenti: «da un terzo a due terzi».

### 1.342

CALIENDO, MALAN, FALANGA (\*), CARDIELLO

#### Id. em. 1.341 (testo 2)

Al comma 1, lettera h), al numero 1), sostituire le parole: «da un terzo alla metà» con le seguenti: «da un terzo a due terzi».

---

(\*) Firma ritirata in corso di seduta

### 1.343

MALAN

#### Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

«i) All'articolo 328, le parole: "da sei mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni" e le parole: "fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a due anni o con la multa fino a cinquemila euro"».

### 1.344

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTI, CIOFFI

#### Le parole da: «Al comma» a: «dalla seguente:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "sei"».

### 1.345

BUCCARELLA, PUGLIA, GIROTTI, CIOFFI

#### Precluso

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: "tre", è sostituita dalla seguente: "cinque"».

### G1.100

CALIENDO, MALAN, FALANGA, CARDIELLO

#### V. testo 2

Il Senato,

considerata l'esigenza di introdurre nell'ordinamento norme penali effettivamente volte a fronteggiare le condotte illecite riconducibili alle fattispecie incriminatrici attualmente corrispondenti alla corruzione e alla concussione e alle attività poste in essere dalle associazioni criminali;

ritenuto che occorre ormai rivalutare il sistema dei beni giuridici protetti dai singoli Capi e Titoli del II Libro del Codice penale;

rilevata, in particolare, la necessità che i reati di cui al Titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio) vengano almeno in parte ridefiniti quali norme di prevenzione. generale e repressione contro le condotte che perturbano il sistema economico nella sua integrità, anche sotto il profilo dell'alterazione delle regole della concorrenza e della competitività,

invita il Governo a predisporre adeguate iniziative normative affinché l'impianto di repressione dei delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione possa essere opportunamente modificato e integrato con la previsione di un particolare Capo del Codice penale «delitti contro l'economia nazionale» volto a predisporre puntuale tutela contro le condotte illecite che ledono il bene giuridico del sistema economico, così da predisporre un sistema penale capace di offrire protezione adeguata, effettiva ed efficace a fronte delle nuove esigenze di politica criminale.

### G1.100 (testo 2)

CALIENDO, MALAN, FALANGA (\*), CARDIELLO

#### Non posto in votazione (\*\*)

Il Senato,

considerata l'esigenza di introdurre nell'ordinamento norme penali effettivamente volte a fronteggiare le condotte illecite riconducibili alle fattispecie incriminatrici attualmente corrispondenti alla corruzione e alla concussione e alle attività poste in essere dalle associazioni criminali;

ritenuto che occorre ormai rivalutare il sistema dei beni giuridici protetti dai singoli Capi e Titoli del II Libro del Codice penale;

rilevata, in particolare, la necessità che i reati di cui al Titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio) vengano almeno in parte ridefiniti quali norme di prevenzione. generale e repressione

contro le condotte che perturbano il sistema economico nella sua interezza, anche sotto il profilo dell'alterazione delle regole della concorrenza e della competitività,

invita il Governo a valutare l'opportunità di predisporre adeguate iniziative normative affinché l'impianto di repressione dei delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione possa essere opportunamente integrato con la previsione di un particolare Capo del Codice penale «delitti contro l'economia nazionale» volto a predisporre puntuale tutela contro le condotte illecite che ledono il bene giuridico del sistema economico, così da predisporre un sistema penale capace di offrire protezione adeguata, effettiva ed efficace a fronte delle nuove esigenze di politica criminale.

---

(\*) Firma ritirata in corso di seduta

(\*\*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

#### **1.0.300**

**PUGLIA, BUCCARELLA, CIOFFI**

#### **Respinto**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Modifica dell'articolo 316-ter del codice penale, in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)*

1. Chiunque, allo scopo di conseguire indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee presenti dichiarazioni o documenti falsi o atte stanti cose non vere, ovvero ometta di fornire informazioni dovute in base a un preesistente obbligo giuridico di informazione previsto dalla normativa che regola la relativa concessione o erogazione è punito con la reclusione da sei mesi a un anno.

2. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, se, a seguito della condotta di cui al comma precedente, l'autore consegue indebitamente le rispettive concessioni o erogazioni, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni.

3. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

#### **1.0.304**

**BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PUGLIA, GIROTTO, CIOFFI**

#### **Accantonato**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Operazioni sotto copertura e agente provocatore)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", inserire le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis».

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

#### **1.0.301**

**RICCHIUTI, PUPPATO**

#### **Accantonato**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Operazioni sotto copertura per i reati di corruzione)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "ai delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "317, 318, 319, 319-ter, 322-bis,"».

### 1.0.303

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTA](#), [CIOFFI](#)

#### **Accantonato**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Operazioni sotto copertura e agente provocatore)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", inserire le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis"».

### 1.0.302

[BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [GIROTTA](#), [CIOFFI](#)

#### **Accantonato**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Agente provocatore)*

1. Nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro di altra utilità.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria».

### 1.0.305

[BARANI](#)

#### **Inammissibile**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Chiunque compia taluno dei reati di cui al precedente articolo 1 è tenuto a chiedere pubbliche scuse nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale competente per territorio. Vista l'elevata pericolosità sociale di tali reati l'esposizione in piazza al pubblico ludibrio non può avere durata inferiore a numero 18 ore, a prescindere dalle condizioni atmosferiche».

### 1.0.306

[BARANI](#)

#### **Inammissibile**

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Chiunque risulti imputato per uno dei reati di cui al precedente articolo 1 è tenuto a chiedere pubbliche scuse nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale competente per territorio. Vista l'elevata pericolosità sociale di tali reati l'esposizione in piazza al pubblico ludibrio non può avere durata inferiore a numero 12 ore, a prescindere dalle condizioni atmosferiche».

### 1.0.307

[BARANI](#)

#### **Inammissibile**

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Chiunque risulti indagato per uno dei reati di cui al precedente articolo 1 è tenuto a chiedere pubbliche scuse nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale competente per territorio. Vista l'elevata pericolosità sociale di tali reati l'esposizione in piazza al pubblico ludibrio non può avere durata inferiore a numero 6 ore, a prescindere dalle condizioni atmosferiche».

### 1.0.308

BARANI

#### Inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Chiunque compia taluno dei reati di cui al precedente articolo 1 è punito con la fucilazione da svolgersi pubblicamente nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale competente per territorio.

2. La pena di cui al precedente comma non può comportare la morte del reo».

### 1.0.309

BARANI

#### Inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In deroga all'articolo 27, comma 4, della Costituzione chiunque compia taluno dei reati di cui al precedente articolo 1 è punito con la pena di morte».

### 1.0.310

BARANI

#### Inammissibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di contrastare con efficacia i reati di cui al precedente articolo 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, della Costituzione, presso ciascuna Corte d'Appello sul territorio italiano sono istituiti tribunali speciali incaricati di contrastare esclusivamente, sette giorni su sette, 24 ore su 24, i reati contro la pubblica amministrazione».

## ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

### Approvato

*(Modifica dell'articolo 317 del codice penale in materia di concussione)*

1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317. -- *(Concussione)*. -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

EMENDAMENTI

### 2.300

BARANI

#### Respinto

Sopprimere l'articolo.

### 2.301

CASSON, LUMIA, LO GIUDICE, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, TONINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, DE PIN, GAMBARO, VACCIANO, PUPPATO

#### Respinto (\*)

Al comma 1, capoverso «Art. 317», dopo le parole: «poteri, costringe» inserire le seguenti: «o induce».

*Consequentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«2. L'articolo 319-*quater* del codice penale è abrogato.»

---

(\*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dai senatori Buccarella e Mussini.

### 2.302

STEFANI, CENTINAIO

#### Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 317, sostituire le parole: «da sei a dodici anni» con le seguenti: «da otto a quattordici anni».

### **2.303**

BARANI

#### **Respinto**

Al comma 1, capoverso «Art. 317», sostituire le parole: «da sei a dodici anni» con le seguenti: «da cinque a dieci anni».

### **2.304**

BARANI

#### **V. testo 2**

Al comma 1, capoverso «Art. 317», dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Se il fatto è commesso da un giudice o un pubblico ministero la pena della reclusione è aumentata della metà ed è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

### **2.304 (testo 2)**

BARANI

#### **Le parole da: «Al comma 1» a: «è aumentata» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, capoverso «Art. 317», dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Se il fatto è commesso da un giudice o un pubblico ministero la pena della reclusione è aumentata della metà».

### **2.305**

BARANI

#### **Precluso**

Al comma 1, capoverso «Art. 317», dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«Se il fatto è commesso da un giudice o un pubblico ministero la pena della reclusione è aumentata di un terzo ed è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».



Allegato B

**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 19-657-711-810-846-847-851- 868 e sui relativi emendamenti**

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.310 e 3.0.304.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 11.0.308.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.